

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per diminuzione della tassa sulle vetture pubbliche — Seguito della discussione dello schema di legge per il censimento della popolazione per l'anno 1858 — Approvazione dell'emendamento del deputato Genina e della seconda parte dell'articolo 3 — Opposizioni dei deputati Valerio, Arnulfo, De Viry, Chenal e Asproni alla fissazione della multa, e parole in appoggio del ministro dell'interno, e dei deputati Ara e Capriolo relatore — Osservazioni del deputato Della Motta — Approvazione degli emendamenti all'articolo 3 e dell'intero articolo 2 — Aggiunta del deputato Valerio all'articolo 3, approvata — Altra aggiunta del medesimo combattuta dal ministro suddetto — L'articolo 3 è approvato — Emendamento del deputato Despine all'articolo 4 — Approvazione dell'articolo emendato — Altro articolo del deputato Valerio, ritirato dopo spiegazioni del ministro — Volazione ed approvazione dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per concessione della ferrovia dal Rodano al Ticino, per la fusione della società Vittorio Emanuele colla società della ferrovia di Novara, per il traforo del Moncenisio, e per la cessione della ferrovia di Susa — Relazione sul progetto di legge per il riordinamento del personale sanitario marittimo — Discussione generale del progetto di legge per la concessione di una ferrovia dal Varo al confine modenese — Discorso del deputato Brunet, e sua proposta per la costruzione di un tronco da Nizza a Cuneo — Quistione pregiudiziale opposta dal deputato Laurenti-Roubaudi relatore — Comunicazione delle varie aggiunte proposte da parecchi deputati per diramazioni speciali — Quistioni sull'ordine della discussione, e proposta relativa del presidente del Consiglio — Osservazioni dei deputati Ricardi C., Valerio e Ara — Le diverse proposte sono rinviata dopo la votazione dell'articolo 4 — Osservazioni del deputato Spinola D. in favore del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6356. Il Consiglio delegato del comune di Noli, capoluogo di mandamento, si rivolge alla Camera per ottenere che nel progetto di ferrovia dal Varo al confine modenese sia stabilita una stazione in quella città.

6357. Piatti Giovanni Battista porge reclami contro il privilegio dal Governo accordato a tre ingegneri per la macchina del traforo del Moncenisio, asserendo esserne egli autore, e chiede perciò un'inchiesta.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Guillet scrive che per motivi di salute gli occorre un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

Il signor avvocato Iacopo Virgilio fa omaggio alla Camera di tre esemplari di un suo stampato intitolato: *Delle supreme necessità della Sardegna e dei mezzi più efficaci a promuoverne la prosperità e a compierne l'incivilimento.*

L'avvocato Onnis fa omaggio alla Camera di due esemplari del primo fascicolo della sua versione italiana del trattato di *Diritto penale* di Pellegrino Rossi, con annotazioni e biografia dell'autore.

Questi esemplari saranno deposti nella biblioteca.

L'amministrazione della strada ferrata da Torino a Cuneo fa omaggio alla Camera di 50 esemplari delle deliberazioni prese dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti riunitisi il 4 maggio 1857.

Il deputato Daziani ha la parola per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA TASSA SULLE VETTURE PUBBLICHE.

DAZIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge contenente diminuzione alla tassa sulle vetture pubbliche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 232.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. (È approvato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul progetto di legge per il censimento della popolazione pel 1858.

La Camera ricorderà che ieri, dopo lunga discussione sull'articolo 3 della Commissione, non essendosi più trovata in numero, ne venne rimandata la votazione alla seduta d'oggi.

Il deputato Genina aveva proposto che, dopo le parole « coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o non la riempissero, » si aggiungesse « di proposito. »

Pongò innanzitutto ai voti la proposta del deputato Genina per l'ammissione delle parole *di proposito*.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

L'altra parte dell'articolo non ancora votata, sarebbe la seguente:

« Coloro, ecc., incorreranno nelle pene di polizia. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora viene l'ultima parte dell'articolo: « Nel caso di falsa iscrizione potranno essere condannati a multa estensibile a lire 300. »

GENINA. Io aveva proposto di sopprimere queste parole.

PRESIDENTE. Appunto per questo le pongo ai voti separatamente.

VALERIO. Io appoggio la soppressione proposta dal deputato Genina. Dopo l'aggiunta fatta delle parole *di proposito* questa soppressione viene di necessità, perchè altrimenti la legge comprenderebbe il caso d'iscrizioni inesatte fatte di proposito deliberato, per le quali vi è già una pena molto grave, potendosi applicare tutte le pene di polizia, compreso il carcere, più le pene comminate ai falsari. Dunque, adottando questa parte dell'articolo, vi sarebbe una duplicazione, perchè essa punirebbe un falso che non è diverso da quello già contemplato nella prima parte.

Ciò tanto è vero, che il Ministero e la Commissione chiedevano la cancellazione delle parole *di proposito*. Restituite ora queste parole, bisogna sopprimere l'altra parte dell'articolo, altrimenti le inesattezze fatte di proposito sarebbero castigate le une con tutte le pene di polizia, che, come ho detto, sono abbastanza gravi, e possono giungere a 50 lire di multa e a cinque giorni d'arresto, e le altre con una multa di 300 lire, le quali unite alle spese, come mi pare di aver ieri provato, potrebbero condurre in rovina moltissimi dei nostri concittadini, i quali per le loro peculiari circostanze possono ignorare il valore della legge. Nè io credo si possa così severamente punire un errore, il quale non arreca a chi lo commette verun vantaggio, non gli scema alcun danno, e quindi non veste vero carattere di falso.

Non si può dunque condannare come falsario chi non

lo è; e se la Camera vuol essere coerente a se stessa, dopo aver aggiunto le parole *di proposito* alle iscrizioni inesatte della prima parte dell'articolo, rigetti la seconda parte.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il Ministero è perfettamente indifferente sia che si conservi, sia che non si conservi l'espressione *di proposito*. Ma, non ostante l'aggiunta di quest'avverbio, il quale era già nel progetto della Commissione, io credo che debba mantenersi l'ultima parte dell'articolo proposto dalla Commissione. C'è una differenza grandissima tra la semplice inesattezza ed il falso. Dove cade l'inesattezza? Cade sulla qualità delle indicazioni che si danno. Fra le varie indicazioni che debbono inserirsi nelle schede, vi hanno quelle circa l'età dei singoli individui, circa il sesso, e circa molte circostanze speciali le quali valgono ad indicare meglio qual sia lo stato della famiglia. Se in queste vi fosse di proposito una qualche indicazione erronea, sarebbe il caso dell'applicazione della prima parte dell'articolo. Ma, oltre quelle indicazioni che si riferiscono semplicemente alla qualità delle persone, e a distinzioni di minore importanza, vi è pur quella molto più grave del numero dei membri della famiglia. Ora è precisamente per rimuovere il pericolo che si commetta un falso in questo punto importantissimo che si stabilisce una pena maggiore. Del resto, ho già fatto osservare che questa pena non è poi tanto grave e che non si debbono per nulla temere gl'inconvenienti che vennero così amplificati dall'onorevole Valerio: non si tratta in sostanza che dell'applicazione di una multa da lire 50 a lire 300. Credo poi che, adottando questo articolo, ben lungi dal rendere più grave la condizione di coloro che saranno imputabili di questo fatto, noi la renderemo migliore, imperciocchè, quando non vi fosse una disposizione speciale la quale punisse il falso commesso in simili atti, si provvederebbe coi principii generali del Codice penale. Ora, quando si applicassero tali disposizioni, la pena per falso sarebbe incontestabilmente maggiore di quella che sarebbe inflitta mercè l'approvazione di questo articolo.

Ho poi l'intimo convincimento che, quando siavi una pena la quale possa mettere in apprensione coloro che debbono dar la consegna, che se commetteranno questo falso verranno puniti con pena corrispondente al reato, non sarà mai il caso dell'applicazione di essa, perchè appunto il timore dell'applicazione della pena distorrà dal commettere il reato coloro che vi fossero disposti, e posso a quest'uopo addurre l'esempio dell'Inghilterra e del Belgio.

In questi due paesi furono comminate pene non certo minori di quelle che si tratterebbe d'infliggere mercè l'approvazione di questo progetto. Ora non vi è stato caso in cui siasi dovuto applicare questa pena; le schede furono sempre riempite conscienziosamente, e ciò appunto in virtù della pena comminata e del pericolo d'incorrere in essa quando si fosse contravvenuto alla legge. Se voi pertanto lasciate in arbitrio dei cittadini di fare o no la consegna, ed a ciò equivale il non infliggere una pena

corrispondente, allora certamente la consegna non sarà fatta o lo sarà inesattamente, e noi, a vece di avere un censimento esatto, avremo un censimento inesattissimo ed inutile.

Prego perciò la Camera a voler porre termine a questa discussione e passare all'approvazione di questo articolo. Qualora poi si ritenesse essere la pena fino alle lire 300 troppo grave, io non mi oppongo, e la Commissione, credo, sarebbe d'accordo a che venisse soltanto estesa alla somma di lire duecento.

VALEBIO. L'onorevole ministro ha detto che, quando si scrivesse questa penalità nella legge, egli è persuaso che mai verrebbe il caso di applicarla.

Ora io domando se sia opera di buon legislatore scrivere una pena in una legge che il legislatore sa che non sarà mai applicata...

Voci. Certo! certo!

VALEBIO... che il legislatore ha la coscienza che non sarà mai necessaria, nè utile ad applicarsi.

CAPRIOLO, relatore. Il legislatore previene.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non ho detto che fosse inutile l'applicarla, bensì che non accadrà mai che sia applicata, perchè il timore della pena torrà la voglia di commettere il reato; ed è appunto in questo scopo che si infliggono le pene; è un'efficace disposizione preventiva.

VALEBIO. L'onorevole ministro disse che, quando sarà conosciuto che in questa legge vi è una pena così grave, ciascuno si asterrà dal commettere questo falso.

Io comincio per dire che noi non siamo in condizioni tali che le nostre leggi possano essere conosciute da tutti i cittadini; e faccio un appello a coloro che conoscono le condizioni della Sardegna e dei nostri villaggi di montagna, degli Appennini e delle Alpi: se avvi qualcuno che colla mano sul petto possa affermare che le nostre leggi, quando sono pubblicate, siano conosciute da tutti i cittadini, io sono contento di adottare qualunque formola che voglia proporre il signor ministro dell'interno. Dunque questo gran beneficio del prevenire colla minaccia i possibili errori che egli crede possano derivare dall'articolo di cui si tratta, per le classi per le quali soltanto vi è pericolo che vi sia applicazione di questa multa, questo beneficio, dico, non si può ottenere.

L'onorevole relatore diceva ieri: lasciateci fare un esperimento; se non potrà andare questa legge, la miglioreremo. Io insisto appunto perchè non venga la necessità di dovere nell'anno prossimo migliorare questa legge. Pur troppo noi abbiamo presa la cattiva abitudine di fare delle leggi in molta fretta, che poi tutti gli anni dobbiamo riformare; ed è questo un abito da cui, se non ci ritrarremo, deriverà molto danno al sistema parlamentare, come già n'ebbero non poco le nostre popolazioni.

L'onorevole ministro dice: fintantochè si tratta di errori di età o di altri errori minori, basterà la multa di 50 lire. Ma vorrà egli condannare alla multa di 50 lire una donna, ad esempio, la quale nasconda la sua età?

Dice poi il signor ministro: chi nasconde qualche membro della famiglia, commette un *falso*; commettendo questo *falso*, deve subire una pena maggiore.

Io ripeto che non commette *falso* quegli il quale diede un'iscrizione, dalla quale nè può risultar danno ad alcuno, nè egli ricavarne beneficio. Ora io domando quale beneficio può avere un cittadino che, scrivendo una cedola di una tavola statistica, ometta la presenza di un individuo.

Nè egli può averne beneficio, nè altri averne danno; mancano per conseguenza i caratteri del falsario che voi volete infliggere a questo cittadino che avrà per errore, io penso, od anche per mala volontà ommesso sulla tabella la presenza di un cittadino. Nè, lo ripeto, la mancanza d'iscrizione di un cittadino in una delle tavole statistiche potrà mai recar danno all'intero computo della statistica generale, perchè questa non è che a cifre generali che può dare dei risultati; salvo che voi intendiate colla vostra legge fare, come diceva ieri, un gran libro dello stato civile, o delle tavole di polizia. Io credo che ciò non voglia farsi; credo che vogliasi conservare a questa legge il carattere di una legge eminentemente scientifica, eminentemente utile per i risultati generali della statistica, e che per conseguenza convenga spogliarla del carattere fiscale che la renderebbe odiosa alla popolazione.

Dunque, malgrado la modificazione che è disposto a portare il signor ministro dalle 300 lire alle 200, persuaso qual sono che moltissimi cadrebbero in questa multa, la quale, aggiunta alle spese di procedimento, potrebbe rovinare molte famiglie dei nostri poveri contadini tuttora in istato d'ignoranza, io confido che la Camera sopprimerà questa parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. Dopo che la Camera ha adottata la prima parte dell'articolo 3, io credo che la chiesta soppressione della seconda parte sia logica e doverosa. Nella prima parte dell'articolo si sono ammesse le pene di polizia senza alcuna eccezione. Ora le pene di polizia che il Codice penale infligge sono gli *arresti* e l'*ammenda*. Ciò premesso, l'onorevole ministro dice: vi possono essere due casi: il caso, cioè, in cui uno consegnò bensì il nome di tutti i membri della sua famiglia, ma commette errore nelle indicazioni ulteriori volute dalla scheda, ed il caso in cui uno ometta la consegna di uno o più individui. Ora, io dico, ambedue questi casi non costituiscono un falso, ma una inesattezza fatta di proposito o no già contemplata nella prima parte dell'articolo; ma in tali fatti le condizioni dolose che sono necessarie perchè vi sia un falso, nel vero significato di questo vocabolo non esistono.

L'onorevole ministro disse che, per evitare l'applicazione della pena del falso prescritto dal Codice penale, si propone una pena soltanto di lire 200, la quale può essere ridotta a sole lire 50 dai magistrati.

Mi permetta che io osservi che, anche togliendosi la seconda parte dell'articolo 3, vi è nella prima tanto che basta per ottenere che si conseguisca lo scopo che la

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1857

legge si propone; anzi vi è di più di ciò che contiensi nella seconda parte, poichè vi sarà l'ammenda che può estendersi fino a lire 50 e gli arresti che s'estendono fino a 5 giorni, quali due pene possono anche essere cumulative. Perciò i magistrati possono applicare la multa tuttavolta che si tratterà di sole erronee indicazioni nella condizione delle persone, come accennava il signor ministro, perchè questa è cosa meno grave, meno importante, e non altera la parte più sostanziale della statistica che sta nel numero delle persone.

Quando si tratterà di omissioni di membri componenti la famiglia, allora, se non sarà per errore od ignoranza, ma di proposito, potranno applicarsi gli arresti; pena evidentemente, se non in diritto, di fatto realmente più grave che non la multa da 50 a 200 lire; poichè è più grave pel cittadino subire l'arresto che di pagare una multa pecuniaria, fatta anche astrazione dalla condizione delle persone, cioè più o meno ricche: ma è di fatto che chi è più ricco e potrebbe pagare le 200 lire, sarebbe maggiormente castigato se gli fossero applicati gli arresti; ragione per cui, io dico, vi ha una pena sufficiente, e può dirsi di fatto maggiore, nell'essersi ammesse le pene di polizia. Per conseguenza debbe eliminarsi la seconda parte colla quale sostanzialmente, ove si consideri applicata la multa per sole lire 50, non è necessaria, perchè si ha la stessa cifra mediante l'ammenda che si estende sino alle lire 50; se si considera poi la multa dalle lire 50 fino alle 200, ed io dico che la pena degli arresti è molto più efficace che la multa. Che se poi vi sono persone alle quali per la loro ristretta fortuna sia difficile od impossibile il pagare 200 lire, è meglio che siano infitti gli arresti, perchè, se la multa non possono pagarla, incorreranno nella pena del carcere che si vuole appunto evitare e che è sproporzionata; per contro il timore della pena degli arresti è molto più efficace ed è proporzionata alla trasgressione.

Mi pare quindi dimostrato che, essendosi già ammesse nell'articolo ambedue le pene di polizia, vi ha tanto che basta per ottenere che i cittadini adempiano all'obbligo che la legge impone.

Per queste ragioni spero che il signor ministro vorrà aderire alla soppressione della seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Mi permetta una semplice osservazione per dimostrare come sia necessario che vengano comminate in quest'articolo le pene di polizia, e ciò in appoggio di quanto dispone il Codice penale.

L'onorevole ministro ha già osservato che in questa legge si prevede il falso appunto per evitare una pena maggiore: di modo che quello che vorrebbe ottenere l'onorevole Valerio, che è di far togliere da questa disposizione della legge la pena del falso, appunto per evitare una pena maggiore, produrrebbe, nel mio senso, un effetto tutt'affatto opposto. Infatti noi abbiamo nel Codice penale che in materia di falso, quando si tratta di certificati, secondo il disposto dell'articolo 376, è stabilito per questi falsi certificati che la pena sia del car-

cere non minore di 6 mesi. Ora, se in questa legge speciale quando si tratta di falso non si prevede una pena minore, ne verrebbe un inconveniente maggiore di quello che prevede l'onorevole Valerio.

Faccio poi presente alla Camera esservi una distinzione tra la proposta della Commissione pel falso da quella relativa alle pene di polizia, quando si tratta di inesattezze; perchè, quando si tratta di pene di polizia, il massimo è la pena dell'arresto; quando invece si tratta di falso, la Commissione ha stabilito una multa. Ora noi sappiamo, secondo l'articolo 72 del Codice penale, che la multa si risolve nella pena del carcere. In questo articolo è detto:

« La multa, nel caso di non effettuato pagamento, è commutata nel carcere col ragguaglio di lire 3 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni. »

Vede dunque la Camera che vi è una differenza la quale è essenziale. Bisogna evitare che si venga ad applicare la pena generale, a meno che si voglia derogare in questa parte al Codice penale.

DE VIRY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE VIRY. Je n'ai pas pris jusqu'à présent la parole dans cette discussion, et si je la prends dans ce moment, ce n'est que pour faire une simple observation.

On ne peut pas regarder comme entachée de faux dans le sens de notre loi pénale une déclaration inexacte comme celle dont il s'agit; puisqu'aux termes du Code pénal je ne crois pas qu'il puisse y avoir la qualification de faux lorsqu'il est question d'une simple déclaration inexacte relativement au recensement de la population. En effet, dans l'article 364 du Code pénal on parle toujours de dommages à l'égard des tiers. Alors seulement il pourrait y avoir faux, relativement aux certificats dont il s'agit dans la loi actuelle. Mais ici, quel dommage peut-il résulter pour des tiers? Quel est au reste ce tiers? Le Gouvernement? Mais il n'éprouve aucun dommage. Si un individu qui n'a aucune intention de commettre un vrai faux, ni de tromper le Gouvernement, déclare qu'il a trois filles et quatre garçons au lieu de quatre filles et trois garçons, le Gouvernement n'en ressentira certainement pas grand dommage, parce que la déclaration, relativement au chiffre de la population, sera toujours la même; seulement elle ne sera pas aussi exacte, relativement aux deux sexes, qu'on peut la désirer. Ici donc il n'y a aucun dommage. Dès lors nous ne devons pas chercher à mettre trop de sévérité dans l'application de cette loi qui est déjà de sa nature assez vexatoire sans que nous augmentions le mécontentement qu'elle soulèvera par des pénalités trop sévères.

Maintenant je demande une simple explication. On veut porter l'amende à 300 francs et l'on veut qu'elle soit appliquée par les tribunaux qui prononcent en matière correctionnelle. Or, si l'individu ne peut pas payer ces 300 francs, que fera-t-on? Il faudra qu'on applique la peine subsidiaire qui est l'emprisonnement, c'est-à-dire qu'il faut prévoir dans la loi que, dans le cas où

l'amende encourue ne sera pas payée, chaque 3 francs demandera un jour de prison. Or, messieurs, ce chiffre de 300 francs entrainera 3 mois de prison.

Je crois que personne n'a pensé à cela et que nul d'entre nous n'a l'intention d'appliquer trois mois de prison pour une déclaration *inexacte*, ou, comme vous dites, *fausse*, mais dans le sens qu'on doit l'entendre d'après les prescriptions de cette loi spéciale.

Or trois mois de prison seront une ruine véritable pour bien des familles. C'est déjà presque trop de l'amende, parce qu'un chef de famille qui ne peut pas travailler pour l'entretenir est réduit à la misère la plus complète s'il doit rester trois mois sans que son travail de chaque jour lui rapporte de quoi la nourrir, et nous voyons que bien souvent il faut recourir en voie de grâce pour qu'on diminue des peines qui sont la ruine de pauvres familles d'agriculteurs, et qui sont prononcées dans des cas analogues à ceux dont parle la loi que nous discutons.

Je comprends très-bien qu'il faut que la peine soit plus sévère lorsqu'il y a intention de faire une fausse déclaration que lorsque cette déclaration a été faite seulement d'une manière inexacte. Je voudrais donc qu'en s'en tenant toujours aux peines de police, on pût insérer dans la loi cette disposition, que lorsque la déclaration est inexacte on appliquera les peines de police; mais que, quand on pourra prouver une intention de faire une fausse déclaration, la peine devra toujours être du maximum, soit de 50 francs. Ainsi, en appliquant le maximum, vous n'entrerez pas dans une autre catégorie de peines, c'est-à-dire dans celle des peines correctionnelles.

Déjà hier l'on a fait ressortir les graves inconvénients qui pourront résulter de cet état de choses, on a relevé qu'il faudrait poursuivre correctionnellement; dès-lors il faudrait entendre des témoins pour obtenir la constatation de ces faux; or, croyez-moi, cela ne sera pas facile. Je crois que le Gouvernement, qui veut un recensement aussi exact que possible, obtiendrait le même résultat en se contentant seulement des peines de police.

N'oubliez pas, messieurs, que les frais de la procédure à laquelle vous soumettez le délinquant doubleront au moins l'amende proposée dans cette loi, et les suites qu'entrainera cet état de choses sont assez évidentes pour être saisies par chacun de nous. Veut-on donc amener de la sorte tant de désastreuses conséquences? Je ne le pense pas, et j'espère que la loi sera modifiée sur ce point.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Mi dispiace che, trattandosi di un magistrato il quale afferma che qui non vi può essere caso di falso, io mi trovi quasi obbligato a rispondere.

Il deputato De Viry ha detto che, stando al Codice penale, non può giammai commettersi un falso, trattandosi di rimettere una consegna prescritta dalla legge.

DE VIRY. Il faut le préjudice des tiers.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io lo prego di esaminare prima di tutto l'articolo 376, il quale dice:

« Pei falsi certificati di tutt'altra natura, e dai quali possa derivare danno ad un terzo od al regio erario, » e poi « e per ogni altra falsità di simile specie non contemplata in questo capo, se è commessa da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi. » Quindi egli è evidente che il danno del terzo o dell'erario pubblico non è un estremo necessario a costituire il falso, perchè si contempla anche il caso in cui non vi sia il danno dei terzi.

Del resto qui, o signori, vi è il danno dei terzi, vi è il danno della società, vi è la prescrizione della legge, la quale richiede che questa indagine sia precisa, che esattamente si indichino nella scheda quali sono gli individui componenti la famiglia. Quindi il danno c'è, danno alla società, e maggiore di quello che possa cadere sull'erario o sui terzi. Perciò, anche quando si dovesse dare all'articolo 376 l'interpretazione emessa dall'onorevole De Viry, certamente vi sarebbe l'estremo del falso, e verrebbe in acconcio l'applicazione dello stesso articolo. Per conseguenza, se la Camera non volesse approvare l'articolo come venne dalla Commissione proposto, inevitabilmente, invece di una multa di lire 300 o 200, come vorrà fissare la Camera, vi sarebbe la pena del carcere per sei mesi. È quindi piuttosto nell'interesse di coloro che commetterebbero questo falso, anziché a loro pregiudizio, che quest'articolo verrebbe ammesso.

Postochè ho la parola, farò un'osservazione rispetto a ciò che disse l'onorevole Arnulfo, che cioè la pena di polizia è maggiore di questa che si vorrebbe introdurre mediante la multa, perchè nelle pene di polizia vi è anche l'arresto, quindi si possono congiungere l'arresto e l'ammenda, invece che la multa è una semplice pena pecuniaria, la quale non ha sempre quell'efficacia che necessariamente deve avere la pena dell'arresto. Ma io avverto prima di tutto che vi è un passaggio grave dalle semplici pene di polizia alle pene correzionali ed agli arresti, che non possono essere confuse col carcere; e l'ammenda è una pena semplicemente di polizia incontestabilmente minore della multa, la quale è considerata come pena correzionale. Di più, come avvertiva l'onorevole De Viry, la pena della multa, quando si tratta di coloro che non sono in condizione di poterla soddisfare, si risolve nella pena del carcere; è quindi evidente che questa è molto più grave e può quindi produrre un effetto maggiore di quello che avrebbe la pena di polizia.

Ma io non credo che questa sia esorbitante, anzi ritengo che sia la più lieve che si possa dare, e che, ammettendola, si verrebbe a recare non un aggravio, ma bensì un alleviamento alla pena stabilita dal Codice penale.

DE VIRY. Je n'ai qu'à lire le même article qu'a lu monsieur le ministre de l'intérieur pour prouver que toute son argumentation tombe complètement, et que c'est avec raison que j'ai relevé les extrêmes nécessaires pour constater le faux:

« Pei falsi certificati di tutt'altra natura e dai quali possa derivare danno ad un terzo od al regio erario, e

per ogni altra falsità di simile specie non contemplata in questo capo. »

Or, vous voyez qu'il faut qu'il y ait toujours dommage des tiers. C'est au reste tout naturel; les paroles *di simile specie* suffisent pour démontrer le côté faible du raisonnement de monsieur le ministre.

Je dirai plus. Est-ce que le Gouvernement a jamais puni comme coupables de faux des individus qui, lors des déclarations sur les bâtiments, on fait des déclarations fausses? Ils en tiraient cependant un avantage, et un avantage réel, et causaient un vrai dommage aux finances; malgré cela, jamais on n'a entendu la loi de cette manière. On leur a appliqué une amende, et jamais on ne les a poursuivis pour faux, comme on veut le faire ici. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions à l'importance de cette question, à la gravité de laquelle on n'a peut-être pas assez pensé et dont les conséquences peuvent être telles qu'on devra nécessairement modifier cette loi lorsqu'on aura commencé à l'appliquer.

Pour ma part, je crois que nous ne pouvons pas regarder comme ayant commis un faux les personnes qui auront faite une déclaration inexacte, quelle que puisse être, au reste, leur intention. Car, tout en supposant l'intention, il faut qu'il y ait une cause pour pousser un individu à faire cette fausse déclaration. Or, je le demande, quel avantage y aurait-il d'agir de la sorte pour induire en erreur le Gouvernement? Y a-t-il un intérêt à le faire? Je ne puis le comprendre.

A ce propos l'honorable Robecchi disait l'autre jour que des individus peuvent avoir un intérêt à ne déclarer que tant de membres dans une famille ou tant de membres d'un sexe. Quand il s'agit simplement du recensement de la population, personne, il me paraît, ne peut avoir cet intérêt. Je comprendrais que s'il s'agissait de la levée militaire, ou de l'état civil, il y eût cet intérêt, ainsi que l'a dit l'honorable Valerio; mais quand il s'agit d'un recensement, je demande, quel intérêt peut avoir un père de famille à ne pas donner le nombre exact des membres qui la composent, surtout que les noms ne doivent pas figurer dans l'état général, et qu'il n'y a que les chiffres qui constatent le nombre des membres de chaque famille? Il n'y a donc pas de dommage pour le Gouvernement, qui connaîtra ce qui lui importe de savoir; et du moment qu'il n'y a pas de dommage, on ne peut appliquer les peines infligées aux délits de faux.

Je crois que nous ne devons mettre aucune passion dans cette discussion. C'est dans le seul intérêt des populations et surtout de celles les plus pauvres que nous discutons. Je comprends que le Gouvernement désire avoir un recensement exact; mais il me paraît qu'il peut, en adoptant le système que j'ai proposé, c'est-à-dire le maximum des peines de police, atteindre le but qu'il se propose, et que le cultivateur sera déjà frappé assez sévèrement par une amende de 50 francs, pour ne pas chercher de faire une déclaration fausse sans aucun motif qu'on puisse comprendre. Dans la plupart des pays de montagne, dans nos villages, c'est une somme

assez forte, croyez-le bien, pour qu'il rencontre de la difficulté à se la procurer. Il s'en tirera le plus souvent avec cinq jours d'arrêt, puisqu'il ne pourra payer la somme qu'on lui demandera; mais au moins il n'aura pas à supporter des peines aussi graves que celles qu'on veut lui appliquer dans cette loi et qui amèneront la plupart du temps sa ruine.

CHENAL. Dans le dictionnaire de l'Académie, le mot *faux* est défini: *supposition frauduleuse*. Je prends le dictionnaire de Ledru-Rollin, j'y cherche le même mot et j'y trouve: *altération de la vérité, dans une intention criminelle, qui a porté préjudice à quelqu'un*.

Si une personne qui est illettrée, qui sait à peine s'expliquer, qui peut être mal comprise, qui peut faire sa déclaration à un employé piémontais qui ne comprend pas le patois, ou à quelqu'un qui le comprend à peine, je demande, messieurs, si cette personne peut être regardée comme coupable d'un faux qu'elle n'a pas eu l'intention, qu'elle n'avait aucun intérêt de commettre. Si l'on punit une simple faute, une erreur, comme un dol, on blesse l'équité. Tout ce qui est utile, n'est pas toujours moral.

Chaque fois qu'une loi fait défaut à cette double obligation, il est de notre devoir de la rejeter. Est-il donc permis à un législateur de méconnaître cette harmonie qui seule peut légitimer une disposition légale? Où en serions-nous, où irions-nous, si nous était permis de séparer ce qui doit être indivisible? Il serait superflu de s'étendre sur les abus d'une telle infraction; ils se présentent à l'esprit de tout le monde: une amende exagérée n'est donc qu'une injustice.

D'ailleurs le paysan mettra autant d'intérêt à déclarer la vérité, lorsque vous lui infligerez une amende modérée que lorsque vous le punirez d'une amende plus élevée. On sait combien le campagnard est intéressé! Il me semble donc que l'on a méconnu les principes d'équité qui seuls doivent nous guider.

Des lois irrationnelles qui ne parlent pas aux consciences tombent rapidement dans le mépris, et c'est là ce que nous devons éviter. Maintenant, si comme dans toutes les lois fiscales, le Gouvernement a un intérêt privilégié sur les autres créanciers, il en résultera qu'un fermier, soumis à une saisie de 300 francs, pourrait bien mettre en péril les intérêts même de son propriétaire.

Combien n'y a-t-il pas de baux qui ne sont que de 100 francs par année, ou d'une somme peu supérieure? Confisquer les meubles de ce fermier, qui sont la seule garantie de son patron, c'est donc atteindre ce dernier. Tout cela est-il bien convenable? Je ne le crois pas. Ce qui est hors du bon sens est une source de difficultés incessantes.

C'est à nous à y réfléchir.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Robecchi.

ROBECCHI. Spassionatamente, come desidera l'onorevole De Viry, io dico che, se si vuole fare un censimento di popolazione e ottenerne i risultati che siamo

in diritto di sperarne, e non gettare 150 o 200,000 lire inutilmente, bisogna che noi sanciamo delle pene.

Io sono d'avviso coll'onorevole ministro dell'interno che queste pene saranno salutari nel senso che ecciteranno tutti a fare una consegna esatta dello stato della loro famiglia. Non ritorno a discorrere nè dei poveri montanari nè dei poveri contadini, i quali sarebbero, al dire dei deputati Valerio e De Viry, gettati in rovina, che per ripetere che coll'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo ed accettato dalla Camera, in forza del quale uno non ha che a dire: non so scrivere, non sono idoneo a riempire questa scheda, e richiedere agli agenti a ciò delegati di riempirla in sua vece, tutti questi inconvenienti scompaiono.

L'onorevole Valerio ha detto ieri, ed ha tornato a ripetere oggi: noi qui cosa vogliamo? Non uno stato civile della nazione, ma unicamente la numerazione della popolazione; non vogliamo altro in ultima analisi che dei numeri. Benissimo; dei numeri. Ma vogliamo dei numeri, per quanto è possibile, esatti, e per averli tali vogliamo che la legge sancisca quelle penalità le quali sono necessarie perchè ogni cittadino sia spinto a fare il proprio dovere e non creda di poter mancare ad una prescrizione di legge impunemente. Si è detto ieri e si è ripetuto oggi che nessun danno può derivare allo Stato ed agli individui dalle false iscrizioni che si facessero nelle schede, e del nessun interesse che possano avere i cittadini a fare false dichiarazioni. Ieri ho accennato vagamente alcuni dei vari incentivi che può avere una persona a nascondere lo stato della sua famiglia, a non dire tutta la verità; la ragione principale non la volevo dire; pensava che ciascuno di voi la valutasse nella sua coscienza; pensava che non fosse conveniente tirarla fuori qui alla Camera, per non dare luogo ad opinioni pregiudicate, le quali hanno tante volte nociuto al buon esito dei censimenti e potrebbero nuocere alla buona riuscita del nostro. Ma quando ci si è tirati per i capelli, bisogna pur dirle certe cose!

Noi abbiamo delle leggi di finanza, e ne abbiamo varie nelle quali le imposte sono proporzionate alla popolazione. Ora, non credete voi che possa avere una popolazione interesse a dire: noi siamo 2000 invece di 2100, quando sa che se sono 2100 la proporzione dell'imposta cresce? Qui, come ognuno vede, ci va dell'interesse dello Stato non solo, ma anche, e per necessaria conseguenza, dell'interesse di tutti i privati. Io non insisto più a lungo su questo argomento; basta accennarlo per vedere subito di quanta forza egli sia, e quanti siano gl'incentivi che ponno avere i nostri concittadini a impiccolire il numero, a non dire tutta intera la verità in questa materia.

Del resto, o signori, in un secolo in cui i mezzi di comunicazione sono così facili, in cui una nazione è continuamente in contatto coll'altra, tutti sentono il bisogno di conoscersi a vicenda, tutti vogliono sapere l'importanza relativa dei paesi coi quali sono in frequente rapporto di negozi, di scambi di ogni natura. Ciò è tanto vero, che al dì d'oggi, per qualunque uomo d'af-

fari non solo, ma altresì per qualsiasi persona mediocrementemente istruita, un libro di statistica, e massime quello della statistica di popolazione, è il *vade mecum* che dovrebbe accompagnarlo dappertutto. Una volta si credeva che il *nosce te ipsum* fosse la virtù degli individui, adesso ritenete che non è solo la virtù, è il dovere delle nazioni.

Io prego quindi, prego istantemente la Camera di non esitare più ad ammettere queste disposizioni penali, le quali devono garantire l'esito di un'operazione che è di somma importanza.

VALERIO. Domando la parola per fare una nuova proposta.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. Io non parlerò degl'interessi finanziari, ma di quelli di pubblica moralità: quando vi ha una legge, è debito del legislatore di provvedere alla sua esecuzione. Poichè è già determinato che vuolsi avere questo censimento, dobbiamo cercar modo perchè esso riesca efficacemente. Non vi ha dubbio, il *falso* è colpa più grave che non sia quella determinata col nome di semplice *inesattezza*. Riconosce anche l'onorevole De Viry che per questa colpa, per quella menzogna fatta di proposito, e nello scopo di far riuscire inefficace il censimento, ci vuole una pena maggiore che non sia quella che abbiasi ad infliggere per una semplice *inesattezza*. Ora, se è vero che ci vuole una pena maggiore per questo *falso*, poichè abbiamo già assegnato le pene di polizia per le *inesattezze*, è necessario che si cerchi una pena maggiore per questa maggiore colpa che avrà a qualificarsi *falso*.

L'onorevole De Viry osservava che in questo caso è il *massimo* della pena che può essere applicato; ma avvertasi che questo *massimo* può essere applicato anche per le semplici *inesattezze*, e così per una colpa d'assai minore. Or bene, statuire per un delitto conosciuto *minore* una pena eguale a quella stabilita per un delitto riconosciuto *maggiore*, è ciò che non è giusto nè logico. Ma osservano gli onorevoli De Viry e Valerio: come faremo noi a conoscere questo *falso*; si è persino fatta una dissertazione se il *falso* può darsi o no. Ma io credo che ora noi non la facciamo da giudici: certo è che il *falso* può commettersi, ed è un delitto molto grave. Del resto, è pure indubitato che è facilissimo distinguere la semplice *inesattezza* dal *falso*; quando si tratti di gravi omissioni di persone, ovvero anche dell'aggiunta di persone che non sono mai esistite, non è certamente che si possa stare in forse a riconoscere il fatto come una falsità; quindi è che non potendosi muovere dubbio che questa costituisce una colpa maggiore, ne deve necessariamente conseguire l'applicazione di una pena maggiore. Del resto, come osservava l'onorevole ministro e come rilevasi dall'enunciato articolo del Codice penale, il *falso* si può commettere anche in una scheda; e se vogliamo cercare il danno, esso esiste certamente pel pubblico erario, poichè, come osservava l'onorevole Robecchi, noi avremo sciupate 300 o 400,000 lire, e dipenderà poi da pochi individui il far sì che questo

denaro pubblico rieca a nessunissimo effetto utile.

L'onorevole Arnulfo diceva: è certamente più dolorosa la pena degli arresti che non quella della multa. Se fosse vera l'osservazione dell'onorevole Arnulfo, bisognerebbe modificare il Codice penale, che classifica la pena della multa come pena correzionale, epperò maggiore di quella degli arresti, siccome pena semplicemente di polizia. Del resto, non dobbiamo solo tenere conto dei dolori fisici, ma dobbiamo anche tenere conto degli effetti morali; ed una pena correzionale per l'uomo d'onore è di assai maggiore ritegno che non una semplice pena di polizia.

Si parla sempre, e lo ripeteva l'onorevole Chenal, di persone idiote, ignoranti, che nulla possono comprendere, che parlano il dialetto, che non sanno esprimersi; ma si dimentica sempre che a questo si è provveduto in molti modi; e più particolarmente coll'emendamento dell'onorevole Arnulfo. Questi *ignoranti* hanno modo di astenersi, anzi devono astenersi dallo scrivere le schede: essi non hanno che ad *informare* l'agente che si recherà a casa loro; quindi questi *falsi* non sono da temersi da queste persone, ma bensì da quelle che lo possono fare di determinato proposito e collo scopo di contravvenire apertamente alla legge.

Si dice: ma la pena è grave se infliggete la multa, questa multa si può convertire in carcere e tale pena è gravissima.

Signori, avvertiamo che, se è grave la pena, è pur grave e doloroso che vi sia un cittadino il quale si permetta di contravvenire così apertamente alla legge col proposito di contravvenirvi; e, se è grave la colpa, non dobbiamo preoccuparci tanto della gravità della pena.

L'onorevole Valerio si prendeva anche pensiero di quelle località che sono sugli Appennini o sulle Alpi, dove non è possibile che giunga la conoscenza della nostra legge, e per conseguenza, immancabilmente, gli abitanti vi si faranno contravventori e verranno assoggettati alla multa. A parte la già fatta osservazione, che per costoro vi è sempre l'opera degli agenti, osserverò ancora che, se valesse l'argomento dell'onorevole Valerio, esso riuscirebbe ad assai smisurata estensione, conducendoci a farci obbligo di limitare l'opera nostra a fare le leggi per quelli che vivono in pianura e giammai per quelli che vivono sugli Appennini o sulle Alpi. La necessità delle cose richiede che si tenga per principio incontrastabile che *l'ignoranza della legge non si può presumere né ammettere*: ammesso questo principio, che nessuno ha mai contestato né potrebbe contestarsi senza la rovina della società, io non so come si possa invocare questa ignoranza per impedire che questa legge ottenga quelle sanzioni che meglio varranno a renderla efficace.

Credo pertanto che la Camera vorrà accettare l'articolo quale fu dalla Commissione proposto, massime essendo fuor di dubbio che, qualora questo articolo non venisse accettato, vi sarebbe sempre il Codice penale, il quale infliggerebbe pena ben maggiore a coloro che cadessero in questo reato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio per fare una proposta.

VALERIO. Io intendo di fare non una, ma due proposte, quando venisse accettata la seconda parte di questo articolo.

Prima di tutto dirò al deputato Robecchi e al signor relatore che noi non combattiamo la legge, ma l'esagerazione della legge; non ci opponiamo alla pena, ma all'esagerazione della pena; quindi, se essi, per oppugnare i nostri argomenti, risalgono ai principii generali della legislazione, disputano nel vuoto. Noi diciamo che le pene già sancite sono di tal gravità che bastano alla proporzionale gravità dell'errore o, se volete, del delitto. Non esagerate la pena, perchè il delitto non lo potete esagerare: quindi voi fate una cosa sproporzionata. E notate bene, ve lo ripeto per la terza volta, una legge che dovrebbe essere accolta con amore dal paese, voi la renderete odiosa e la farete considerare come una delle tante piaghe finanziarie che ogni giorno infliggiamo ai nostri committenti.

Nessuno ha replicato al dilemma da me posto nel mio primo discorso, che, cioè, quando voi avete scritto nella legge che le pene di polizia sono applicate a chi *di proposito* determinato fa una inesattezza, non potete più scrivere nella legge che condannate chi fa un falso, perchè chi di proposito deliberato fa un'inesattezza commette il falso, e chi commette il falso fa di proposito deliberato un'inesattezza.

Il signor ministro, con quella sottigliezza d'ingegno che tanto lo distingue, per potersi sciogliere da questo dilemma, cominciò per dire che in quanto alle parole « di proposito deliberato » non ci metteva importanza, e intanto ieri ne domandava la cancellazione ed oggi votava perchè fossero cancellate. Ma poi, per poter accampare una distinzione, si è fatto a dire che le inesattezze saranno gli errori relativi all'età ed il falso saranno gli errori relativi al numero delle persone che compongono le famiglie. Ora io domando agli avvocati, ai giurisperiti che sono in questa Camera, se i Codici riconoscano questa nuova distinzione fatta dal signor ministro dell'interno, già guardasigilli; se vi sia un Codice il quale dica che un'inesattezza fatta di proposito non è un falso, e un falso non è un'inesattezza fatta di proposito. Quando avete castigato l'inesattezza fatta di proposito, avete castigato il falso, e potete nella lunga sequela delle pene di polizia trovarne di quelle che sieno proporzionate ai falsi commessi in modo più o meno evidente e dannoso.

Uno degli argomenti poi di cui si è valso maggiormente l'onorevole Robecchi è cotesto: l'iscrivere nelle famiglie un numero minore di membri farà sì che un comune avrà un numero minore di cittadini e quindi nell'applicazione di alcuna delle leggi nostre finanziarie potrà essere meno colpito di quanto dovrebbe. Ma io vi dico che non potete rendere passibile di questo un individuo; voi non potete renderne passibile che il comune, il quale avrà raccolto la intiera statistica comunale; e non è un individuo che, ommettendo di consegnare

una persona, potrà far sì che un comune paghi più in una proporzione che in un'altra.

L'onorevole relatore si valse eziandio molto d'un altro argomento. Egli disse: ai danni che temete noi abbiamo già apprestato il rimedio colla proposta dell'onorevole Arnulfo. Questa proposta per la cui ammissione abbiamo lungamente disputato non è che una nuova forma dell'emendamento che io aveva proposto; e, se doveva avere tanta efficacia, chiederò il perchè ministro e Commissione l'hanno così lungamente osteggiata.

L'onorevole relatore soggiunge: allorchè avete scritto nella legge che l'agente comunale il quale andrà a raccogliere questa scheda dovrà scrivere egli, quando incontrerà chi nol sappia fare, ecco i cittadini esonerati da qualunque pericolo di cadere nella multa. Ma avete voi posto nella legge che è passibile della multa chi scrisse, e non chi dettò, cioè non colui a nome del quale è stata fatta la scheda?

Scrivetelo nella legge, se voi da senno pensate che passibile della multa debba essere chi ha scritta la scheda e non chi l'abbia dettata. Ed ecco una delle proposizioni che io intendo fare, qualora venga ammessa la seconda parte dell'articolo in discussione.

L'altra proposta sarebbe di concretare nella legge la distinzione così sottile dell'onorevole ministro dell'interno, il quale diceva che si sarebbe applicata la pena di falso solo a colui che nella scheda avrebbe ommesso di iscrivere un individuo...

BATTAZZI, ministro dell'interno. Od aggiunto.

VALERIO. Io non posso immaginarmi che qualcuno voglia inventare, voglia aggiungere qualche membro alla propria famiglia; se questa supposizione entra nella mente dell'onorevole ministro, io non ho nessuna difficoltà di dire anche *aggiunto*. Dunque la seconda mia proposta sarebbe questa di aggiungere, dopo le parole « di falsa iscrizione, » nel numero dei membri componenti la loro famiglia.

Questo sarebbe per restringere il più possibile il caso dell'applicazione delle multe. Ad ogni modo spero che la Camera, consenziente al voto che ha già emesso quest'oggi, annullerà questa seconda parte dell'articolo. Però, qualora essa venisse accettata, io mi riservo di proporre i due emendamenti che ho testè accennati.

BELLA MOTTA. L'onorevole relatore diceva or ora che noi qui non la facciamo da giudici per decidere circa l'interpretazione del Codice penale, circa all'esistenza o no del falso; ed è appunto per questo che io non vorrei che andassimo con una legge ad aggiungere poi di fatto una specie d'interpretazione che desse titolo di falsità ad un fatto che io credo assolutamente escluso da tale categoria dalle parole del Codice.

Si è sempre disputato, quando si parlava delle modificazioni del Codice penale, della necessità che vi esistesse il danno della società perchè vi fosse veramente crimine; il Codice dice che non si può avere come falso se non c'è il danno d'un terzo, e questo danno di un terzo io qui non lo so vedere. Comunque, lasciamo ai

tribunali il giudizio se la erroneità delle iscrizioni di cui discutiamo contenga o no un vero caso di falsità. Nel Codice stesso poi i tribunali hanno una scala assai larga per misurare la pena; se crederanno di dover considerare come falsità questa iscrizione peggio che inesatta, vale a dire qualche soppressione o aggiunta di persone, la giudicheranno e puniranno come falsità, colla severità che il caso richiederà.

Per queste ragioni io non credo necessario nè conveniente di accettare l'ultima disposizione di quest'articolo, che contiene una specie di prescrizione di pena anormale che non si può dire propriamente pena di polizia, e non è però nemmeno quella dal Codice comminata colla falsità.

Io poi vorrei anche fare un'osservazione sui motivi che si sono addotti per giustificare che siano vere falsità le iscrizioni menzognere, provando che contengono il danno sociale.

L'onorevole Robecchi ci addusse una ragione per cui crede che da tali menzogne possa venire un danno remoto alla società, al pubblico, all'erario, perchè certi carichi pubblici; certe tasse sono ripartite in base del numero della popolazione, onde taluno potrebbe credere che, scemandola nella statistica, scemerebbero i pesi. Ora, io che non combatto la legge, ma parlo anzi nell'interesse di vederla bene eseguita, vorrei che si togliesse ogni paura, ogni timore che questa legge possa di sua natura riescire a qualche effetto di aggravio.

Io temo già in genere che molta parte di popolazione potrà sospettare che da questa legge debbano poi riescire degli aggravii sia per rispetto alla leva, sia per rispetto alle tasse personali, nè vorrei che questo timore venisse aumentato, perchè certamente allora sarebbe più facile che dai consegnanti si facessero degli errori volontari, non già in vista dell'effetto remoto che può avere sui carichi pubblici che incomberanno al comune il comparir più o meno popoloso, ma ben piuttosto in vista dell'interesse della propria famiglia. Io non ho quel timore che manifestava l'onorevole Robecchi, che si facciano nella consegna tanti errori da poterne scientemente arrivare ad una decrescenza tale di popolazione che possa produrre un divario nella quota delle imposte sul comune. Ci vorrebbe l'unione e l'intelligenza di molti per questo; bisognerebbe credere che ne fossero complici anche gli agenti pubblici; ciascun sindaco parmi potrebbe poi facilmente riconoscere una somma di errori che andasse al punto da produrre un divario tale nella popolazione da cambiare la base della medesima. Per contro credo facile che qualche privato possa benissimo essere indotto ad occultare qualche membro della sua famiglia per timore della leva o per qualche altro motivo simile, se egli dubita che non si tratti qui soltanto di fare una statistica generale, ma che si vuole cavarne mezzo di applicare alla famiglia e alle persone le gravezze.

Ora, certamente questa legge non deve avere questo effetto, perchè già le leggi danno altri mezzi al Go-

verno per ottenere le consegne e le informazioni necessarie per scoprire quei che soggiacere debbono alla leva, all'imposta personale e agli altri pesi pubblici. Io penso quindi che, siccome tutto questo nuovo sistema di censimento simultaneo o per consegna, deve appoggiarsi alla buona volontà dei cittadini, così bisogna evitare tutto ciò che può dar a temere che il Governo abbia qualche motivo occulto d'introdurlo oltre quello reale di volere una statistica.

Poichè l'onorevole Valerio ha toccato un'altra questione relativa alla responsabilità degli agenti comunali che dovranno prender parte all'operazione, io dirò che ieri aveva già indicato che bisognava decidere sopra chi doveva cadere la responsabilità delle consegne mal fatte, cioè se sopra colui che consegna la scheda, o sull'agente che è incaricato di scriverla o di correggerla in aiuto degli incapaci.

Se si tratta solamente di pene di polizia, siccome vi è già l'articolo che dice che non saranno punite se non le inesattezze fatte di proposito, questo basta; ma se si adottasse l'ultima penalità di cui si disputa, allora sarebbe certamente il caso di decidere la questione, perchè sarebbe duro che fosse condannato come falsario colui che non ha fatta la scheda, e lo fosse per un errore dell'agente che andò ad aiutarlo. Del resto, io ritengo che le pene di polizia sono già sufficienti per assicurare l'esecuzione di questa legge per parte di coloro che hanno la buona volontà ed una qualche capacità, ed io credo che non conviene aggravare la pena anche per non far temere loro che questa legge abbia un fine occulto.

Quindi io concordo nel sentimento che si debba sopprimere l'ultima disposizione penale dell'articolo ora in discussione, e che si debba lasciare ai tribunali il decidere se nelle iscrizioni erronee sia il caso di falsità o no, e, ove così giudichino, lasciare che la puniscano come in tutti gli altri casi di simili accuse.

PRESIDENTE. Metto ai voti...

RATTAZZI, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Io non entrerei più nel merito, perchè mi pare che la questione sia stata già abbastanza discussa (*Sì! sì!*); dirò solo qualche cosa riguardo agli emendamenti dell'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. Verranno dopo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io credo che debbano essere messi ai voti prima, e anche per l'ordine della discussione.

VALERIO. Potrebbero essere aggiuntivi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi scusi: cambiano il senso dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha dichiarato che non intendeva proporli se non nel caso in cui fosse adottata l'ultima parte dell'articolo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ma è questo precisamente che non è ammissibile, secondo il sistema delle votazioni sin qui praticato, perchè può essere che, adottandosi un emendamento si accetti l'articolo; ed invece, quando l'emendamento fosse messo dopo ai voti, l'arti-

colo potrebbe essere respinto perchè redatto in termini che non si vorrebbero accettare.

VALERIO. Con questa sua teoria il signor ministro viene a togliere ai deputati il diritto di presentare emendamenti aggiuntivi; diritto importantissimo di cui si è valsa la Camera spesse volte, e del quale credo non vorrà ora privarsi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Rispondo all'osservazione fatta dall'onorevole Valerio che altro è emendamento, altro è aggiunta. Quando si tratta di emendamento, esso non si può disgiungere dalla parte a cui si riferisce, perchè resta un articolo emendato in tutto o in parte, che deve poi essere messo ai voti nel suo insieme: se invece si tratta di aggiunta, allora l'onorevole Valerio poteva aspettare a proporla quando fosse votato l'articolo; non occorre presentarla prima. Ma ora non si tratta di aggiunta, bensì di emendamento; epperò dev'essere messo ai voti prima.

Venendo ora a parlare di questi due emendamenti, dirò che, quanto a quello il quale tende ad escludere dall'applicazione di quest'articolo coloro che forniscono false memorie ad un agente, non lo credo ammissibile. Io penso che sia tanto colpevole chi detta falsamente lo stato di sua famiglia, come chi lo scrive con falsità. Se il falso non viene da colui che detta, perchè può dare le indicazioni esatte e l'agente scrivere erroneamente, allora il falso non cade più su chi ha date le indicazioni, ma sull'agente; ed è giusto che questi, il quale deve riferire esattamente quanto gli viene dettato, ne subisca la pena. Se poi il falso viene da chi ha dettato, allora la colpa ricadrà sul consegnante. Perciò io non penso che possa introdursi alcuna modificazione a questa parte. Bensì non ho difficoltà a che si ammetta l'emendamento che tende a meglio spiegare il falso.

Mi permetta l'onorevole Valerio che io gli osservi che non è per sottigliezza, ma che è nella natura stessa delle cose che vi sia la distinzione tra un'inesatta indicazione ed una falsità: l'inesatta indicazione cade precisamente sulla qualità, invece la falsità cade sulla sostanza; l'indicazione inesatta è quella che non vizia intieramente il sistema del censimento, la falsità è quella che va direttamente contro questo sistema. Ora, quando si tratta soltanto d'indicare una qualità dei membri componenti una famiglia, certamente un'inesattezza che si commetta in questa parte non vizia l'intera operazione del censimento; può soltanto renderla meno esatta. Ma per l'opposto quando l'errore cade sopra i membri componenti la famiglia, siccome il censimento è diretto ad accertare questo numero di membri componenti le famiglie di tutto lo Stato, egli è evidente che quest'errore vizia intieramente l'operazione e rende totalmente inutile la spesa che il Governo è disposto a fare per averla precisa.

Io quindi non ho alcuna difficoltà, appunto per evitare qualsiasi dubbio che potesse sorgere nell'applicazione delle pene, che venga dichiarato espressamente che il falso s'intenda commesso allorchando non sia data una precisa indicazione dei membri componenti la

famiglia nel giorno stabilito, cioè dalla mezzanotte del 31 dicembre al 1° gennaio.

Io spero che con questa modificazione l'onorevole Valerio vorrà accettare l'articolo.

VALERIO. No, no!

RATTAZZI, ministro dell'interno. Allora la Camera deciderà.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Farò una semplice domanda, la quale io credo essenzialissima.

Noi dalla discussione che si è fatta sinora abbiamo appreso che la maggior parte dei capi di famiglia, non essendo in grado essi stessi di riempire le schede, dovranno servirsi di altre persone.

Rispondendo alle osservazioni che si sono fatte sulle condizioni speciali degli Appennini e particolarmente della Sardegna, si è detto che, quando il capo di famiglia non potrà riempire la scheda, egli potrà fare la dichiarazione all'agente che sarà spedito e che la ritirerà. Mettiamo il caso che in questa scheda presentata dall'agente al municipio si avverasse qualche errore od alcuna falsità, si dovrà domandare chi l'ha commessa? La cosa passa fra due, fra il capo della famiglia e l'agente. Chi avrà più fede? Chi sarà il reo? Chi dovrà pagare questa multa? Non la pagherà nessuno? Allora è inutile il sancirla. (*Movimenti*) Sì, è inutile non solo, ma pernicioso il sancirla, perchè di una cosa che deve essere essenzialmente volontaria voi ne volete fare un oggetto penale, ed io non dubito di asserire che questo è un errore di legislazione.

Quando relativamente a un oggetto per cui non si fece mai difficoltà per parte della popolazione voi stabilite una multa, che cosa ingenerate nello spirito pubblico? La renuenza e l'avversione, che sono compagne inseparabili da ogni idea ed atto che porti impresso il carattere di diffidenza.

Io credo che, se levate questa multa, la legge tornerà ben accetta a tutta la popolazione, che si presterà volenterosa affinché il censimento riesca esatto; ma se invece manterrete siffatta disposizione, vedrete quali imbarazzi sarà per arrecare.

Io vidi farsi parecchie statistiche, anzi dirò che il clero la compilò ogni anno, e credo almeno che in Sardegna si continui a descrivere la popolazione nelle così dette matricole. Non ho visto mai che siasi frapposto ostacolo a simile operazione; anzi, quando vi si procedette per disposizione del Governo, si ebbero tutte le facilitazioni immaginabili. Ora, se si stabilisce d'infliggere una multa in proposito, che cosa ne avverrà? Io richiamo l'attenzione del Governo su tal punto, che è della più alta importanza.

Vi sono parti dello Stato, ove, a misura che la popolazione è più rara, più sperperata, sono maggiori le concitazioni e le discordie. Dovendo servirsi di molti agenti, potrà succedere che ve ne sarà qualcuno che apparterrà forse ad una fazione intenta ad opprimere la famiglia appartenente ad altra fazione.

Il ministro afferma che queste multe saranno parola

morta nella legge. Io non sono del suo avviso. Quando è sancita una legge, ove siasi fatta la denuncia ai tribunali, questi non potranno a meno d'agire. Ed allora che ne avverrà? Avverranno cose che ci faranno deplorare di avere sancite queste multe. Io ne sono tanto profondamente convinto che, sebbene inclinato a dare non uno, ma anche mille voti a questa legge, non la voterò, a mio sommo dispiacere, se una minima multa pecuniaria, non che quella di lire 300 sarà approvata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo innanzitutto ai voti la proposta soppresiva, perchè si è parlato di emendamenti, ma non ne fu formulato alcuno...

CAPRIOLO, relatore. Il ministro ne ha proposto uno.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non ho proposto alcun emendamento; ho detto che accettava quella parte dell'emendamento del deputato Valerio che è diretta a meglio spiegare che cosa si intende per falso, a stabilire cioè che la falsità allora solo s'intende commessa, quando si altera il numero degli individui che compongono la famiglia nella notte dal 31 dicembre al 1° gennaio.

Del resto, non è il caso di porre ai voti la soppressione dell'articolo. Si metta ai voti l'articolo; quelli che vorranno sopprimerlo, gli voteranno contro. Però io penso che prima di tutto si debbano porre ai voti i due emendamenti proposti dall'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. Se il deputato Valerio intende di proporre emendamenti, lo prego di farli pervenire al banco della Presidenza.

VALERIO. Mi riservo di proporli dopo la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti le parole dell'articolo:

« Nel caso di falsa iscrizione potranno essere condannati alla multa estensibile a lire 200. »

ASPRONI. Io propongo che la multa sia ristretta a lire 10. (*Risa e susurro*)

RATTAZZI, ministro dell'interno. In tal caso non sarebbe più una multa, ma sarebbe un'ammenda minore di quella già stabilita per le inesattezze.

ASPRONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultima parte testè letta dell'articolo 2.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 3 come è stato adottato e lo pongo ai voti:

« Coloro che riusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro delle indicazioni necessarie per redigerla e per correggerla, incorreranno nelle pene di polizia; nel caso di falsa iscrizione potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200. »

(La Camera approva.)

Ora rimane a votare l'ultima parte dell'articolo 2, che ieri è stata riservata.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1857

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta: prima porrò ai voti l'articolo 2, che non intralcia punto le sue proposte.

Rimangono all'articolo 2 da votarsi le parole « dopo il 1° gennaio 1858. »

Le pongo ai voti.

(Sono adottate.)

Pongo ai voti l'intero articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora il deputato Valerio ha la parola per fare la sua proposta.

VALERIO. Io propongo che dopo le parole *false iscrizioni* siano inserite le parole « nel numero dei membri componenti la loro famiglia. »

BATTAZZI, ministro dell'interno. Non famiglia, casa. Vi potrebbero essere nella casa persone estranee alla famiglia nella notte del 31 dicembre.

VALERIO. Sì, sì, accetto!

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone che, dopo le parole « nel caso di falsa iscrizione, » si aggiungano queste altre « nel numero delle persone esistenti nella loro casa. »

CAVALLINI. Per parte mia non ho difficoltà di adottare anche questo emendamento; ma mi sembra ancora molto imperfetto, perchè, non ostante queste disposizioni, si potrebbero egualmente far frodi alla legge su punti che sono essenzialissimi per la società. Per esempio, per quanto riguarda l'indicazione dei servi, dei domestici, noi sappiamo che la tassa personale è maggiore o minore secondo il maggiore o minor numero dei servi...

Voci. Sono nella casa!

CAVALLINI. Domando scusa: si può dare un titolo invece di un altro; si può indicare esattamente il numero degli individui, e dar loro diverse qualità. A me sembra che in questo caso si conterrebbe una vera iscrizione falsa, e che perciò la legge dovrebbe contemplarlo. Accenno questo per dimostrare che forse l'emendamento, come è redatto, non racchiude in modo abbastanza preciso il concetto che la Camera vorrebbe esprimere.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Non bisogna perdere di vista il vero scopo del censimento, il quale è di accertare in modo preciso lo stato della popolazione; quindi tutto quello che non va direttamente contro questo scopo non ha una grave importanza. Ora, l'indicazione che un individuo sia servo non esclude l'esattezza dello stato della popolazione; perciò credo che quest'ommissione cada precisamente sotto la disposizione della prima parte dell'articolo che riguarda le indicazioni inesatte e che si debba riferire al falso quello che va più direttamente contro l'oggetto della legge e tende a fare comparire diverso da quello che sia il numero dei membri componenti la famiglia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

VALERIO. Domando la parola.

Questo sarebbe il luogo opportuno per inserire l'aggiunta che specifica a chi debba essere inflitta la multa. Parmi che si potrebbe fare un emendamento in questo senso:

« Le pene saranno inflitte a chi avrà scritta la scheda, se l'errore sarà stato commesso dall'agente comunale. »

Voci al banco della Commissione. Ciò è inteso.

VALERIO. Non s'intende tanto facilmente. Quando la scheda sarà giunta nelle mani dell'autorità che deve applicare le multe, l'autorità si rivolgerà necessariamente al capo di famiglia, di cui la scheda contempla lo stato di casa, e così si corre grave pericolo che la multa sia sempre pagata da quest'ultimo.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Una tale dichiarazione sarebbe perfettamente inutile, poichè è principio di legislazione penale che la pena debba cadere sul colpevole. Ora, se l'autore della colpa non è il dichiarante, ma l'agente comunale, è evidente che su questo e non sopra altri deve ricadere la pena.

Mi pare che l'inserire una tale disposizione in questa legge farebbe supporre che noi tenessimo come canone della scienza penale che debba essere tenuto contabile colui che non ha commesso alcun reato, e andare immune da pena colui che lo commise.

L'onorevole Valerio dice: ma, se non si scrive questo nella legge, l'autorità si rivolgerà contro colui che ha fatta la dichiarazione. È certo che l'autorità si rivolgerà a colui che ha fatta la dichiarazione, ma è pur certo che non potrà pronunciare la condanna senza prima sentire le sue spiegazioni e sapere da chi proviene l'errore.

Non sarà mai che dopo aver sentito l'uno e l'altro che il giudice pronuncerà o contro l'uno o contro l'altro, secondo che l'errore sarà commesso o dal dichiarante o dall'agente che scrisse la consegna.

VALERIO. Io dubito molto che questo possa accadere se non si dà un carattere ufficiale a questo agente comunale incaricato di andare a raccogliere le schede e di compilarne i dati quando chi deve consegnarle non sa scrivere; poichè potrebbe avvenire che egli sia considerato come un individuo qualsiasi che venga pregato di fare una lettera o di fare un indirizzo sopra un piego, il quale non è punto responsabile né di che contenga questo piego, nè del valore di quella lettera, poichè egli non ha fatto altro che prestare gentilmente la sua opera.

Io domando che questo agente abbia un carattere ufficiale, onde sopra di lui ricada la pena, e non sul capo di famiglia il quale ha date le indicazioni che aveva, e non è in istato di riconoscere se siano state raccolte male. Per conseguenza io reputo necessario che venga iscritto nella legge che la multa verrà pagata dal raccogliitore della scheda qualora egli l'abbia scritta, e per propria colpa sia stata malamente redatta.

Poichè ho la parola, domanderò ancora al signor ministro chi sarà quegli che denuncerà queste infrazioni; sarà il comune, sarà l'intendente che avranno questo

incarico? Questa mi pare una cosa molto importante; poichè, se le denunce al fisco partiranno dal comune, noi siamo persuasi sino ad un certo punto che si andrà con una certa paternità; ma se mai le denunce dovessero essere mandate al fisco o dal demanio o da altri agenti fiscali, si corre grave pericolo che questa legge diventi una fonte di vessazioni incompportabili.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Rispondo alla domanda fattami dall'onorevole Valerio.

Lo spoglio di queste schede verrà fatto da una Commissione nominata fra i membri del municipio e da una Giunta provinciale.

Sono queste Commissioni che vedranno se vi furono indicazioni erronee, inesatte o false, e sarà dietro le indagini di queste Commissioni che si stabilirà se furono o no commesse queste inesattezze o falsità, e se dovranno essere inflitte le pene portate dalla legge; a questo effetto verranno trasmesse dalla stessa Commissione al fisco ed al giudice, perchè procedano in conformità della legge; e sarà allora quando saranno trasmesse da queste Commissioni le schede riconosciute inesatte o false che, prima di procedere o contro l'agente o contro il dichiarante, si farà un'inchiesta per riconoscere chi sia stato il vero autore della inesattezza o della falsa dichiarazione. Vede dunque l'onorevole Valerio che tutti i timori da lui messi innanzi non sussistono in alcun modo, e che in pratica non potrà mai verificarsi il pericolo che egli cotanto teme.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo 3, il quale è così concepito:

« Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro delle indicazioni necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno nelle pene di polizia; nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nelle loro case, potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200. »

(È adottato.)

« Art. 4. Per fare fronte alle spese necessarie per la esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire 150,000 a favore del Ministero dell'interno, da inserirsi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *Spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria n°..., colla designazione di *Spesa per il censimento*. »

DESPINE. Je demande la parole.

C'est au sujet de cet article que j'ai demandé l'autre jour à la Chambre que l'on élevât à 200,000 francs le chiffre du crédit porté dans le projet de loi. Je crois même qu'en proposant cette somme je me tiens au dessous de la réalité, car, d'après les calculs que j'ai faits, et que j'ai déjà eu l'honneur de soumettre à la Chambre, il faudrait, peut-être, compter plutôt sur une dépense de 250,000 francs. Les résultats qu'on désire obtenir n'en seraient que meilleurs.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io appoggio la

proposta dell'onorevole Despine, e la giudico tanto più indispensabile dietro le maggiori obbligazioni che si vollero imporre al Governo cogli emendamenti stati proposti ed accettati dalla Camera.

Se si devono mandare in ogni luogo agenti che sappiano, nel caso in cui non siano idonei i dichiaranti, compilare essi stessi la scheda, è impossibile che ciò si possa ottenere senza un corrispettivo piuttosto largo a questi agenti, e certamente 200,000 lire per tutto lo Stato non credo sia una somma esagerata. Spero quindi che la Commissione vorrà accettare la proposta dell'onorevole Despine, e che questa verrà dalla Camera approvata.

CAPRIOLO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 coll'emendamento proposto dal deputato Despine.

(La Camera approva.)

DELLA MOTTA. Domando la parola.

Si è parlato nella discussione generale della intestazione della scheda e di qualche aggiunta a farsi. Faccio osservare che, dopo la soppressione dell'articolo 2, bisogna votare anche l'intestazione della scheda, perchè vi sono alcune parti che non convengono più.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Della Motta che, allorchando si è discusso e votato l'articolo 1, si sono proposti vari emendamenti alla scheda che è accennata in quell'articolo, e che, dopo la votazione separata di questi emendamenti, la scheda è stata adottata dalla Camera con quelle modificazioni che vi sono state introdotte.

VALERIO. Domando la parola per proporre un articolo aggiuntivo.

Secondo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, parmi che si potrebbe aggiungere agli articoli votati quest'ultimo, che toglierebbe molti sospetti, e darebbe un carattere molto più accettabile alla legge:

« Le Commissioni comunali e provinciali, incaricate dell'esame e della classificazione delle schede, trasmetteranno al fisco quelle che loro parranno avere il carattere di falso. Le multe saranno inflitte a chi con erronea denuncia o scrittura avrà fatta infrazione al prescritto dell'articolo 3. »

Collo stabilire che la denuncia al fisco sia fatta dalle Commissioni comunali e provinciali si toglie il sospetto che di questa legge se ne voglia fare una legge fiscale, perchè è evidente che queste Commissioni non manderanno al fisco che quelle pochissime schede che avranno un carattere di falsità evidentemente volontaria, e quindi renderà molto più accettabile la legge.

In quanto alla seconda parte del mio articolo, essa ha per iscopo di togliere il sospetto che la multa debba sempre cadere sul capo di famiglia, sia che abbia egli scritta la scheda, sia che l'abbia fatta scrivere da una terza persona.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Quanto alla prima parte di quest'aggiunta, io la giudico perfettamente inutile.

Non occorre che sia indicato nella legge che debbano

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1857

essere trasmesse dalle Commissioni provinciali e comunali. D'altra parte, non so come si possa introdurre questo articolo quando non si fa menzione nella legge di Commissioni comunali e provinciali; il voler adottare un articolo che ad esse si riferisce, mentre non ve n'ha cenno nella legge, veramente parrebbe cosa un po' singolare. Le Commissioni provinciali e comunali che saranno incaricate dello spoglio verranno istituite dal regolamento; ho detto e ripeto che tale è l'intenzione del Governo.

Ora, nella compilazione di questo regolamento si darà pure a queste Commissioni l'incarico di trasmettere direttamente al fisco quelle schede che presenteranno i caratteri di falsità o inesattezze d'indicazioni, in modo da dare luogo all'applicazione di una di queste pene.

L'altra parte poi dell'aggiunta è perfettamente inutile. Vuole l'onorevole Valerio stabilire che si debba punire chi è colpevole? I giudici ben sanno che devono punirli; ciò è stabilito dai principii più inconcussi del diritto penale, e non è necessaria una dichiarazione in questa legge. Io quindi stimo inutile quest'aggiunta, e sostengo che senza di essa si possa ottenere lo scopo che giustamente si propone l'onorevole proponente.

VALERIO. Prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro, che nel regolamento verranno indicate le Commissioni comunali e provinciali, e che a queste sole sarà conferito il mandato di trasmettere e denunciare al fisco le schede riconosciute false, ritiro la mia proposta.

AGNÈS. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AGNÈS. Io propongo che si dica che le contravvenzioni alla presente legge saranno indistintamente di cognizione dei giudici di mandamento. Quelle importanti una semplice ammenda sarebbero già di loro natura di cognizione mandamentale; tratterebbesi solo d'introdurre un'eccezione alla regola generale di competenza relativamente alle contravvenzioni per cui vien comminata una multa estensibile a lire 200, secondo la disposizione già adottata; vi sono già esempi di consimili deroghe, e credo che sarebbe opportuna in questo caso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io mi oppongo alla proposta fatta dall'onorevole Agnès, e spero che avrò consenzienti con me l'onorevole Asproni e l'onorevole Valerio. Si tratta nientemeno che di cambiare la giurisdizione penale ordinaria, poichè a termini del Codice di procedura, quando si tratta dell'applicazione di una pena correzionale, non si appartiene al giudice di mandamento l'infliggere questa pena, ma bensì al tribunale. Si tratterebbe dunque di portare una modificazione grandissima al sistema ordinario; ed io non reputo essere molto conveniente che in una legge speciale si venga a modificare il sistema generale. In secondo luogo vi è una garanzia molto più grande per l'applicazione di queste pene quando sono inflitte dal tribunale, anzichè dal giudice di mandamento, e ciò anche perchè il

giudice di mandamento non è inamovibile come lo sono i giudici componenti il tribunale provinciale.

Dunque, nell'interesse non tanto dell'esecuzione della legge, non tanto dell'applicazione delle pene, quanto in quello della giustizia, io respingo quest'emendamento, e spero, ripeto, di aver consenzienti in ciò gli onorevoli Valerio ed Asproni.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès persiste nella sua proposta?

AGNÈS. No, no!

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge rimane ora così concepito:

« Art. 1. Il censimento decennale del 1858 descriverà, nel modo determinato dall'unita scheda, lo stato della popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858.

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, non che tutti gli individui i quali vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distribuite a domicilio tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede cui saranno tenuti di consegnare riempite alle persone indicate nel predetto regolamento, che recherannosi, a tal uopo, nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1858.

« Art. 3. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro della scheda le indicazioni necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno nelle pene di polizia; nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nelle loro case, potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200.

« Art. 4. Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire 200,000 a favore del Ministero dell'interno da iscriversi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *Spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria n° . . . , colla designazione di *Spesa per il censimento*. »

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	134
Maggioranza	68
Voti favorevoli	93
Voti contrari	41

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PEL TRAFORO DEL MONGENISIO, PER UNA FERROVIA DAL RODANO AL TICINO, E RIFORMA DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore

di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad estendere la concessione della società *Vittorio Emanuele* ad una linea di strada ferrata dal Rodano sino al Ticino, compresi il perforamento delle Alpi, l'acquisto della strada di Susa e la fusione della società *Vittorio Emanuele* colla società di Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1111.)

Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto, e mi sarà facile darlene i motivi. Essi sono due: il primo è pel rispetto tecnico, affine, cioè, di profittare ancora della buona stagione per avviare i lavori dall'una all'altra parte della galleria, e per allestire l'intero sistema di lavoro del perforamento della galleria; il secondo è pel rispetto economico. A questo riguardo la Camera comprenderà la convenienza di approvare la definitiva fusione della società di Novara colla società *Vittorio Emanuele* che da molto tempo lascia in sospeso tanti rilevanti interessi del paese.

Io prego la Camera di occuparsi colla massima sollecitudine di questo progetto di legge, affinchè si possa votare prima che la presente Sessione volga al suo termine.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Interrogo la Camera se voglia dichiararlo d'urgenza. (È dichiarato d'urgenza.)

Il deputato Monticelli ha la parola per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PELL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ MARITTIMA.

MONTICELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo al riordinamento del personale dell'amministrazione sanitaria marittima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 940.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FERROVIA DAL VARO AL CONFINE MODENESE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione generale sul progetto di legge riguardante il concorso per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata dal Varo al confine modenese. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 948.)

Debbo innanzitutto far presente alla Camera che l'articolo 1 è così concepito:

« Il Governo è autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio della strada ferrata del litorale ligure dal Varo, confine di Francia, sino alla Parmignola, confine col ducato di Modena, in base del programma-capitolato che va unito a questa legge. »

Ora, siccome quest'articolo contiene tutto ciò che può fornire materia alla discussione generale, se la Camera lo credesse, si potrebbe chiudere la discussione generale e portare i dibattimenti di massima al primo articolo.

Se non vi sono opposizioni, interrogo la Camera se vuole in questo senso passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio della strada ferrata del litorale ligure dal Varo alla Parmignola, confine del ducato di Modena, in base del programma-capitolato che va unito a questa legge. »

Debbo anzitutto avvertire la Camera che furono deposti al banco della Presidenza cinque emendamenti o, meglio, proposte aggiuntive, delle quali una riguarda la diramazione di una strada ferrata da Nizza a Cuneo, un'altra parimente da Nizza a Cuneo per altra via, una terza da Albenga a Cuneo, la quarta da Oneglia a Torino, la quinta da Savona a Torino: tre di questi sono distribuiti a stampa, due lo saranno tra poco; quindi credo per ora inutile di darne lettura.

La parola spetta al deputato Brunet.

BRUNET. Col progetto di legge ora in discussione trattasi di dare al Governo la facoltà di concedere la ferrovia del litorale dal Varo alla Parmignola mediante la garanzia contenuta nell'articolo 104 del capitolato annesso alla legge stessa, la quale garanzia consiste nell'assicurare alla società una rendita brutta di lire 25,000 per ogni chilometro.

La parte sostanziale di questa legge può dirsi riunita in tale disposizione, e certamente l'importanza e l'entità di una simile garanzia è meritevole di una seria attenzione affine di conoscere in modo anche approssimativo quali ne sarebbero i sacrifici per parte del Governo, e quali ad un tempo ne sarebbero i vantaggi. Ma, dopo che la Camera adottò la garanzia di lire 25,000 per ogni chilometro al tronco di ferrovia tra Annecy e Ginevra, sembra che con ciò abbia voluto adottare definitivamente un principio di concorso di assicurazione o garanzia nella concessione delle ferrovie, seguendo d'altronde in ciò le tracce di altri Stati d'Europa, i quali rinvennero nella garanzia degli interessi e della rendita chilometrica il solo mezzo di veder attuate le loro ferrovie.

Io non posso a meno di riconoscere che la rendita brutta chilometrica della ferrovia litoranea sarà di certo maggiore che non quella da Annecy a Ginevra; epperò, essendosi adottata per questa una garanzia chilometrica, crederei inutile ogni opposizione perchè non fosse adottata per la linea litoranea. Quindi, lasciata in disparte questa questione come cosa decisa, io mi limiterò ad esaminare la concessione nel suo insieme, per riconoscere se nell'atto che il Governo si sottopone ad oneri assai gravosi, raggiunga poi con tal mezzo tutti i vantaggi che ne deve ragionevolmente sperare, e se ne ricava poi difatti un lodevole risultato sulla com-

binazione generale delle ferrovie principali dello Stato.

Se avvi circostanza nella quale sia opportuno di fermare l'attenzione sulla combinazione della diramazione delle nostre strade ferrate, certamente si è quella in cui trattasi di operare una concessione la quale comprende uno sviluppo di ferrovia così esteso come quello del litorale.

Prima però di esaminare questa questione, credo opportuno dapprima il soffermarmi ad osservare i motivi e, dirò meglio, le circostanze che precedettero o accompagnarono la presentazione di questa legge, secondo quanto si scorge sia nella relazione del signor ministro, che in quella della Commissione.

Questa legge non si presentò come il risultato di una prima opinione del signor ministro, ma come la conseguenza di varie pratiche tenute con parecchi finanziari; e ciò non poteva essere altrimenti, mentre era cosa indispensabile che nella presentazione di una legge, la quale non potrebbe riuscire efficace ove non si coordinasse alle viste degli speculatori, si praticasse dapprima qualche preliminare intelligenza, qualche preliminare accordo, il quale, senza vincolare per nulla il Governo, lo rassicurasse intanto che il sistema di concessione che stava per adottare riconoscevasi tale da allontanare ogni dubbio che non si presentassero concorrenti. Infatti dalla relazione del ministro e dalle carte depositate presso la segreteria della Camera risulta come parecchie furono le proposte di finanziari coordinate al sistema stesso di garanzia contenuto nella legge. Io non intendo nè di ripetere quanto si disse nelle relazioni, come non intendo di enumerare tutte le varie proposte inoltrate. Mi limito soltanto ad esaminarne una, la quale, a mio avviso, pare la più conforme, ed anzi dirò intieramente conforme a quanto si propone nella legge, per modo che l'autorizzazione di concessione che si tratta nella legge stessa può dirsi avere una certezza d'attuazione.

L'offerta della quale intendo parlare, si è quella presentata da vari capitalisti inglesi, le firme dei quali, apposte all'offerta presentata al Governo, non lasciano dubbio circa alla possibilità della reale attuazione dell'opera, e questa società è rappresentata dal signor Wagstaff, del quale appunto si parla nella relazione del ministro e della Commissione. L'offerta o piuttosto la domanda di concessione dei capitalisti inglesi venne presentata in settembre scorso dal signor Wagstaff. Ma questa domanda non era limitata alla concessione della linea del litorale.

La società si offriva disposta di assumere contemporaneamente e come una sola concessione la linea litoranea, compresa una diminuzione da qualche punto di tale linea direttamente verso Torino, collegandosi colla linea di Cuneo.

La società inglese nell'offrirsi di operare una diramazione dal punto che avrebbe scelto il Governo verso Cuneo, per giungere direttamente a Torino, non ignorava quali difficoltà s'incontrino nei passaggi delle Alpi, e certamente credeva di fare una proposta van-

taggiosa al Governo, il quale avrebbe avuto il mezzo di ottenere con non gravi sacrifici una novella comunicazione all'estero.

La società inglese, oltre alla primitiva domanda, ne presentò un'altra in data 5 febbraio ultimo, nella quale, attenendosi sempre al sistema di garanzia proposto nella legge, lasciava libero il Governo di stabilire il punto preciso di diramazione o da Nizza o da qualunque punto verso Cuneo e verso le ferrovie dell'interno.

Senza trattenere la Camera a riferire, come già dissi le particolarità di queste pratiche, mi limito a dar lettura della lettera che il signor Wagstaff, rappresentante della società inglese, scriveva al signor ministro dei lavori pubblici:

« Turin, 28 octobre 1856.

« J'ai eu l'honneur de présenter à S. E. le président du Conseil des ministres, le 17 septembre dernier, une demande en concession du chemin de fer du littoral de la Méditerranée de Nice à la frontière des Duchés par Gènes, avec embranchement d'un des points de cette ligne vers Cuneo. Par ma lettre du 18 octobre dernier j'ai renouvelé, etc.

« Signé WAGSTAFF. »

Da ciò si scorge come nell'offerta Wagstaff si dava la facoltà al Governo di stabilire una direzione, la quale partendo o da Nizza o da quel punto della linea che avrebbe scelto il Governo, si sarebbe raggiunta direttamente la capitale. Il fatto sta quindi che allo stato delle cose esiste una regolare domanda di parecchi fra i più distinti capitalisti inglesi, i quali sono disposti ad accettare la concessione proposta in questo progetto di legge per eseguire contemporaneamente sia la linea litoranea, sia la linea che da Nizza giungerebbe direttamente a Torino.

Non parrà perciò irragionevole che io, nell'esaminare la concessione della linea litoranea, la consideri congiuntamente colla diramazione della quale si è parlato, mentre congiuntamente ne fu fatta la domanda di concessione, persuaso come sono che dalla concessione complessiva soltanto di amendue le linee, e del litorale e della diramazione da Nizza a Torino, il Governo possa ottenere il definitivo compimento del suo sistema di ferrovie di grande comunicazione.

La strada litoranea ha uno sviluppo di 320 chilometri, pei quali il Governo sarebbe, secondo il progetto di legge, tenuto alla garanzia di 25,000 lire, il che farebbe una rendita di 8 milioni annui.

La domanda di concessione della società inglese comprendendo una linea verso Cuneo, trattasi di vedere di quale lunghezza sia, affine di conoscere l'entità della somma cui ascenderebbe la garanzia. Non intendo di entrar a discutere il punto di diramazione come cosa invariabile; ciò dipenderà dal Governo.

Da Torino a Nizza vi sono 192 chilometri divisi nel seguente modo: da Torino a Cuneo chilometri 86; da Cuneo a Nizza chilometri 106, cioè 24 da Nizza sin poco lungi da Mentone e Ventimiglia dove incomincierebbe

la diramazione verso l'interno. Quindi 82 chilometri da quel punto a Cuneo. Totale 192 chilometri.

Ora, siccome la distanza fra Nizza, Mentone e Ventimiglia sarebbe percorsa dalla ferrovia litoranea, per tutta una tale percorrenza non sarebbe aggiunto al Governo maggior onere di garanzia. La garanzia di 25,000 lire per chilometro sarebbe limitata a soli chilometri 82, mentre per gli 86 da Cuneo a Torino esiste la strada. Colla garanzia perciò di soli 82 chilometri di ferrovia, lo Stato si vedrebbe arricchito di una linea di grande comunicazione, dalla quale Torino ed il centro del Piemonte sarebbero posti in diretta comunicazione col mezzogiorno della Francia.

Ma una considerazione che non si debbe lasciare inosservata, si è quella relativa all'influenza che l'aggiunta di questi 82 chilometri potrebbero esercitare sulla rendita generale in complesso della ferrovia. E qui sarebbe il caso di esaminare qual essere possa la rendita possibile delle linee che si tratta di concedere. Ma io non intendo di accennare a dati statistici o cifre per dare un'idea di questa rendita, e mi limito ad alcune considerazioni generali che l'esperienza ci dimostra applicabile alla concessione di che si tratta.

Le linee proposte scorrono per paesi anche assai popolati e produttivi, ma in una zona strettissima e tale da presentare poche affluenze e quindi non in grado di giovare per se stessi grandemente alla rendita, in modo da avvicinarsi alla somma guarentita dal Governo. Quindi la linea del litorale e la diramazione diretta da Nizza a Torino devono considerarsi, come lo sono, linee di grande comunicazione, le quali traggono la principale loro esistenza dai punti estremi. E, appoggiato a questa considerazione, io non esito a credere che le parti più produttive delle linee che si tratta di porre a concorso sarebbero forse: 1° il tronco da Genova pel confine modenese all'Italia centrale; 2° il tronco diretto da Torino per Nizza al mezzogiorno della Francia.

Il tronco da Genova all'Italia centrale è una continuazione di linea, è anzi parte della linea stessa che dalla Francia centrale passa per la Savoia e pel Piemonte, mettendo tali paesi in comunicazione diretta coll'Italia centrale.

L'esistenza della ferrovia da Torino a Genova è quella che gioverà ad alimentare la ferrovia della riviera orientale, la quale, se non pareggerà la rendita chilometrica della ferrovia dello Stato nei primi anni, avvi fondato motivo di credere che, compiuto definitivamente il sistema stradale delle grandi linee dello Stato, la rendita sarà maggiore della somma assicurata. Questa linea della riviera orientale contribuirà poi dal suo canto ad aggiungere movimento alla linea dello Stato, mentre l'esperienza dimostra che i tronchi i quali vengono a collegarsi per costituire una grande linea si giovano a vicenda e danno risultati ai quali non si era dapprima pensato mai.

Per giudicare poi del tronco da Torino per Nizza al mezzogiorno della Francia, basta l'esaminare la traccia per essere convinti come questa linea è una parte inte-

grante, è una delle parti essenziali del sistema generale delle strade ferrate dello Stato.

Molte e ripetute lagnanze si fecero al Governo nella circostanza di concessioni di ferrovie, perchè non avesse adottato un sistema generale, secondo le norme del quale si dovessero più tardi dare le concessioni. Io non intendo di discutere in ora cosa possa rinvenirsi d'utile in questa proposta, come neppure esaminarne gl'inconvenienti. Dirò solo che, se avvi circostanza nella quale il Governo debba pensare ai risultati definitivi di una buona combinazione di strade ferrate dello Stato, si è appunto nella circostanza nella quale trattasi di dare concessioni con notevolissimi favori per parte dello Stato, e quando trattasi di linee le quali formano la rete delle comunicazioni internazionali.

Ora si getti uno sguardo sulla carta del Piemonte, e non tarderà chicchessia a rimanere convinto come al sistema generale delle ferrovie del Piemonte manchi il suo compimento dal lato verso il mezzogiorno della Francia.

Colla esecuzione di questa linea, Torino si troverebbe al centro di una diramazione la quale potrebbe dirsi completa. A ponente una gran linea la mette in comunicazione colla Savoia, colla Francia centrale e colla Svizzera. A levante la linea per Alessandria e Genova la mette in comunicazione coll'Italia centrale e coi Ducati. Al nord una linea si dirige per Arona alla Svizzera, collegandosi anche colle ferrovie della Lombardia. Finalmente colla linea che venne proposta avrebbe al sud una comunicazione col mezzogiorno della Francia e sarebbe da quel lato collegata direttamente colle ferrovie che si stanno ultimando nella direzione della Spagna.

Questa linea diretta da Nizza a Torino ha tutti gli elementi, come abbiamo veduto, di una linea internazionale, e per conseguenza ne darà indubitabilmente un corrispondente prodotto. Oltre ai vantaggi adunque che derivano al Governo dalla linea da Torino a Nizza considerata come parte del sistema generale di strada ferrata, scorgesi dalle addotte considerazioni come non si possano ad essa contestare quegli elementi di rendita, i quali certamente impediranno che gli 82 chilometri proposti da aggiungersi ai 320 della linea litoranea siano per riuscire sfavorevoli.

Io potrei accennare ancora ai molti vantaggi che può ritrarre lo Stato dalla comunicazione diretta con Nizza utilizzando il porto di Villafranca. Ma ognuno di voi conosce le condizioni del paese, e può di ciò giudicare di per se stesso meglio che non potrebbero fare le mie parole.

Risultando quindi allo stato delle cose come la domanda di concessione della linea litoranea per la quale si presentò l'attuale progetto di legge contenga pure la concessione della linea diretta da Torino verso il mezzogiorno della Francia, secondo i termini contenuti nella domanda stessa, io credo che si possa nell'interesse generale dello Stato adottare una concessione complessiva. L'adesione a quest'aggiunta non costituisce un cambia-

mento radicale al progetto di legge, ma costituisce il compimento del complesso della proposta, la quale appunto servi di base alla legge stessa.

Ma, lasciando a parte ogni considerazione parziale e ogni circostanza relativa alle pratiche ed alle offerte che precedettero la votazione di questa legge, io credo che l'adozione in questa legge di una garanzia per la linea diretta da Torino a Nizza, come per quella del litorale, sia grandemente vantaggiosa allo Stato, mentre così si potrà con non grave sacrificio ottenere una linea, la quale, finchè non sarà eseguita, non si potrà mai riconoscere il nostro sistema di strade intieramente compiuto.

LAURENTI-ROUBAUDI, relatore. Domando la parola per una quistione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAURENTI-ROUBAUDI, relatore. L'onorevole Brunet sviluppò gli argomenti per sostenere l'aggiunta che propose di fare alla legge sottomessa al vostro esame, la quale aggiunta ha lo scopo di autorizzare il Governo alla concessione di una linea da Nizza a Cuneo.

Altre aggiunte furono poi deposte oltre questa sul banco della Presidenza, ed ora mi farò ad enumerarle.

Una fu presentata dal deputato Ricardi per domandare che il Governo sia autorizzato a concedere, alle stesse condizioni comprese nel capitolato che vi venne sottoposto, una linea da Oneglia a Torino per l'alta valle del Tanaro, Mondovì e Fossano.

Fu proposta un'altra aggiunta, o, come si disse, un altro emendamento per la concessione di una linea da Savona a Torino per Bra, Carmagnola e Carignano.

Un'altra proposta dev'essere probabilmente fatta dal deputato Musso per la costruzione di una ferrovia da Albenga all'interno del Piemonte.

Il deputato Zirio poi non vorrà certamente, io credo, lasciar passare quest'occasione senza fare una proposizione relativa ad una linea da San Remo a Torino per la valle dell'Argentina. (*Si ride*)

Credo anche che il deputato Biancheri accennerà come più bella, più facile, più gradevole la linea da Ventimiglia per la valle della Roia, perforando il colle di Tenda onde unirsi a quella di Cuneo che già esiste, e troverà valido appoggio nell'onorevole D'Alberti.

anch'io sorgerò a parlare a favore della strada da Nizza al Piemonte per la valle della Vesubia, il colle di Salèze, la valle del Gesso e Cuneo; ed a tal uopo non mi verrà meno per certo l'ausilio del mio amico l'onorevole Bottero.

Signori, vi sarà domandata la strada da Voltri, Ovada ad Alessandria; vi sarà domandata quella da Genova a Bobbio sino al confine piacentino; quella da Recco a Fontanabona, quella da Sestri a Varese, e poi tante altre di cui troppo lungo sarebbe il tenere discorso, e che io per certo non conosco interamente. Se voi accettate una di coteste domande, avrete una specie di debito di giustizia ad accettarle tutte (*Rumori di dissenso*) o almeno di esaminarle.

Voci. Sì! sì!

LAURENTI-ROUBAUDI, relatore. Odo nella Camera alcuni rumori quasi segno di opposizione alla mia idea. Ma, se bene si pon mente a quanto ho detto, si vedrà chiaro che io non mi sono male apposto. Come difatti potrassi accettare la discussione su così vasto terreno? Esistono forse progetti definiti e compiuti? Esistono Commissioni che abbiano riferito per dar lumi sui diversi ed importantissimi argomenti? Noi non avremo che le asserzioni degl'interessati locali e degli avversari prossimiori; avremo ragioni più o meno bellamente esposte, ma che non possono assolutamente essere spoglie del carattere di parzialità; non potremo giudicare con cognizione di causa, ed in gran parte saremo costretti a camminare alla cieca. Che se per sottrarci alla minaccia di una confusione, la quale riprodurrebbe l'idea della torre di Babele, noi ci rifiutassimo dalla disamina di tutti i progetti o di tutte le proposte, e ci attenessimo soltanto ad una di esse, noi commetteremmo, ripeto, una vera ingiustizia, perchè il diritto è insito a tutte od a nessuna.

La vostra Commissione ha studiato accuratamente il progetto di legge per la linea dal Varo alla Parmignola; essa ha acquistato l'intimo convincimento che una tal linea offre una eguale utilità a tutte le provincie che attraversa, e nel tempo stesso a tutto lo Stato, e non porta il benchè menomo pregiudizio a qualunque diramazione che potrà farsi, quando, studiata, verrà essa pure regolarmente e legalmente presentata al Parlamento.

Sull'operato e sul giudizio della vostra Commissione spetta ora a voi il giudicare; essa spera di avere secondato il vostro pensiero, e sarà lieta di ottenere la vostra approvazione; ma per le altre linee aspettate di avere gli studi, nominate apposite Commissioni, ed allora soltanto giudicherete quale sarà la più utile, la più necessaria, la più indispensabile, ed allora soltanto pronuncierete la sentenza vostra. Per conseguenza, onde estranee quistioni non vengano ad attraversare il compimento sollecito di un'opera che apporterà immensi vantaggi al nostro paese, e gli accrescerà fama di esemplare coraggio e perseveranza nelle grandi imprese, io mantengo la domanda che ho fatta per la quistione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Leggerò gli emendamenti che sono stati finora presentati.

Uno è del deputato Brunet, il quale farebbe la seguente aggiunta all'articolo 1:

« Con diramazione, quanto possibile, diretta da Nizza a Torino, in base del programma-capitolato che va unito a questa legge.

« Se tale concessione trovasse ostacolo perchè alla linea principale va unita la linea di diramazione, il Governo potrà farne due concessioni separate, dando in ogni caso la preferenza alla concessione della linea principale litoranea dal Varo alla Parmignola. »

Un altro emendamento è pure stato proposto, il quale riguarda puramente la comunicazione da Nizza a Cuneo con un'altra direzione, ed è sottoscritto dai deputati

Bottero, Arrigo e Laurenti-Roubaudi. (*Uarietà*) Esso è concepito nei seguenti termini:

« Il Governo è autorizzato a concedere, alle stesse condizioni di cui nel programma-capitolato annesso alla presente legge, a quella compagnia che sarà per richiederla, la costruzione e l'esercizio della linea ferrata che, partendo da Nizza, per la valle del Paglione, valle Vesubia, e perforando il colle di Salèze, valle di Gesso, si unirà alla strada ferrata esistente di Cuneo. »

Il terzo emendamento, sottoscritto dai deputati Musso, Arrigo, Vicari e Peyrone, riguarda la comunicazione tra Albenga e Torino, ed è così concepito:

« Il Governo è pure autorizzato a concedere, alle stesse condizioni espresse nel capitolato, a quella compagnia che sarà per richiederla, la costruzione e l'esercizio delle linee ferrate che da Albenga immetta a Torino per Garessio, Ceva, Mondovì e Fossano. »

Il quarto emendamento, presentato dai deputati Cavour Gustavo, Ricardi C., Arrigo, Canalis, Peyrone, Vicari e Musso, riguarda la comunicazione da Oneglia a Torino, e consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo 1 le seguenti parole:

« Ed è pure il Governo autorizzato a concedere, alle stesse condizioni di cui nel programma-capitolato annesso alla presente legge, a quella compagnia che sarà per richiederla, la costruzione e l'esercizio della linea ferrata dalla provincia di Oneglia a Torino per l'alta valle del Tanaro, Mondovì e Fossano. »

Ed in fine dell'articolo 4 le seguenti:

« Ed è similmente autorizzato a fare la concessione, alle identiche condizioni di cui sopra, della linea di diramazione dalla provincia di Oneglia a Fossano. »

Il quinto emendamento riguarda la comunicazione tra Savona e Torino, e consiste nell'aggiungere all'articolo 5 le seguenti parole:

« Il Governo è autorizzato altresì a concedere la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Torino a Savona per la valle del Tanaro, e ad aprire un concorso per tale concessione, conformemente al disposto negli articoli 1 e 2 di questa legge. »

Poi ripropongono parecchie variazioni al capitolato. Questa proposta è sottoscritta dai deputati Moffa di Lisio, Costa di Beauregard, Notta, Di Revel, Arconati, Cassinis, Ara, Astengo, Capriolo, Pateri, Daziani, Pettiti, Sineo, Asproni, Corsi, Buraggi, Torelli, Mathieu, Rubin, Berruti, Ravina, Chiaves, Cornero, Polto, Castelli, Crosa, Cugia, Marco, Brunier, Buttini, Decandia, Chenal, Santacroce, Casanova, Quaglia, Bezzi, Farini, Bronzini-Zapelloni, Frescot, Cantara, Giorgio Pallavicini, Mazza Andrea, Mamiani, Melegari, Ponziglione, Roberti, Francesco Pallavicini, Bainsi, Costa della Torre, Brunati, Ricardi Ernesto, Malan, Saracco, D'Arcas, Farina M., Galvagno, Louaraz, Pezzani, Billiet, Guillet, Mari, Scapini, Menabrea, Tecchio, Brofferio, Martinet, Bottone, Correnti, Mezzena, Annoni, De Viry, Despine, Chapperon, Gallo, Somis, Garibaldi, Mossi, Falqui-Pes, Germanetti, Minoglio, Leo, Naytana, Sulis, Geymet, Scano, Mautino, Agnès,

Solaroli, Valvassori, Pescatore, Oytana, Pietro Mazza, Berti, Beldi, Tola, Cambieri, Isola, Piacenza, Sommeiller, Bianchi.

Mentre ho dato lettura di questi emendamenti, ne sono giunti altri due. (*Movimenti ed Uarietà*)

Ne darò lettura alla Camera.

Uno è dei deputati Biancheri ed Aliberti, e costituirebbe un'aggiunta all'articolo 1.

Quest'aggiunta è così concepita:

« Il Governo è pure autorizzato a concedere, alle stesse condizioni del qui unito capitolato, la costruzione e l'esercizio di una via ferrata che, partendo dalla città di Cuneo, metta al mare per la linea del col di Tenda e della sottostante valle del Roia, sino a congiungersi colla strada ferrata da Nizza a Genova. »

L'altro emendamento è sottoscritto dai deputati Zirio e Spinola Domenico, del seguente tenore:

« Nel caso che la quistione pregiudiziale sulla diramazione di una seconda ferrovia da quella del Varo al confine modenese, per cui si chiede sia fatta facoltà al Governo di concederla alle stesse condizioni dell'altra, partendo da Savona, da Oneglia e da Nizza, non sia adottata dalla Camera, come nemmeno alcuno degli emendamenti che saranno proposti, i sottoscritti proporrebbero la seguente aggiunta all'articolo 1:

« È pure fatta facoltà al Governo di concedere, alle stesse condizioni tracciate nel capitolato ammesso alla presente legge, ed alla compagnia che ne facesse richiesta, la costruzione ed esercizio di una ferrovia che, dipartendosi da quella del litorale e passando per la valle d'Argentina e del Tanaro e per Mondovì, si congiunga con quella di Cuneo in quel punto che sarà riputato il più opportuno. »

Farò notare alla Camera che essendo stata opposta la questione pregiudiziale a tutte le proposte di questo genere, essa deve avere di sua natura la precedenza; quindi prego gli oratori di limitarsi a questa quistione.

Il deputato Ricardi è iscritto sulla quistione pregiudiziale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Mi pare che, siccome sono sorti tanti emendamenti i quali tutti pongono per base l'adozione della quistione principale, quella cioè dell'approvazione della via ferrata dal Varo alla Parmignola, sarebbe più logico che cominciassimo ad occuparci di questa legge. Votato l'articolo relativo a questa strada principale, potremo occuparci di tutte le proposte di cui abbiamo udito lettura. (*Sì! sì!*)

Se un solo degli emendamenti avesse per iscopo di introdurre modificazioni nella proposta legge, capirei che si dovesse discutere prima l'emendamento e la legge dopo; ma tutti i proponenti di tronchi secondari, e l'onorevole Brunet e l'onorevole Zirio e l'onorevole Arrigo e l'onorevole Ricardi, tutti quanti, infine, consentono a che la strada della Riviera si faccia; dunque cominciamo a votare questa strada, e poi ci occuperemo di tutte le altre proposte. La Camera vedrà se intorno ad

esse si debba adottare la quistione pregiudiziale; ma prima mettasi in salvo la linea principale.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha proposto che si sospenda ogni discussione relativa ai proposti emendamenti, non che intorno alla quistione pregiudiziale, stata proposta sui medesimi dal relatore della Commissione, riservando questa discussione dopo l'adozione della presente legge.

Il signor relatore che ha proposta la quistione pregiudiziale, vi acconsente?

LAURENTI-ROUBAUDI, relatore. Io vi acconsento, e la riservo alla fine di questa discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, si intenderà adottato il sistema proposto dal signor presidente del Consiglio.

Resta dunque posto in discussione l'articolo 1.

SINEO. Faccio osservare che finora non è stata ancora chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo forse non era presente quando io posi in avvertenza la Camera che, l'articolo 1 comprendendo tutta la legge, si poteva aprire la discussione generale in occasione del medesimo.

Ora, essendo aperti i dibattimenti sull'articolo 1, rimane libera ogni discussione sul complesso della legge, e quelli che sono iscritti avranno campo di svolgere i loro argomenti.

(I deputati Ricardi C., Ara e Daziani domandano di parlare sulla quistione pregiudiziale.)

Faccio osservare che la quistione pregiudiziale è sospesa, riservata alla fine della legge.

RICARDI C. È dunque stato inteso che non è ritirata?

LAURENTI-ROUBAUDI, relatore. È sospesa soltanto, riservata alla fine della discussione della legge che dobbiamo discutere prima.

RICARDI C. Il signor ministro ha proposto che si deliberasse intorno alla legge, quale è stata presentata, siccome quella che potrebbe andare da sè, prima di passare a mettere piedi in questo ginepraio d'emendamenti, i quali potranno o essere eliminati dalla quistione pregiudiziale o dar luogo ad una discussione che non avrebbe più nulla a fare colla legge sostanziale.

Io credo nondimeno che regolarmente ciò non si possa fare per due ragioni: la prima, perchè gli emendamenti sono stati proposti precisamente all'articolo 1; tutte le proposte state fatte, e che non si può fare che non siano state fatte, perchè furono enunciate alla Presidenza, importano aggiunte, varianti che cominciano dall'articolo 1; bisognerebbe dunque anzitutto che gli autori di tutte queste proposte acconsentissero che fossero esse rimandate all'articolo non so se quinto o sesto o alle aggiunte da votarsi in seguito; ma io osservo che vi è un'altra quistione, che mi pare tocchi anche la sostanza della legge.

Io credo che non sia guari possibile allo stato delle cose che i voti per legge riguardante la strada delle due riviere siano in egual numero tuttavoltachè si tratterebbe di votarla con questo pericolo di aggiunte, che potrebbero ferire gli uni o gli altri interessati nella linea...

VALERIO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

RICARDI C. Io credo che si potrebbe votare la massima della strada delle due riviere tal quale è concepita nell'articolo 1, il che diventerebbe la prima parte dell'articolo medesimo, e vedere in seguito se queste aggiunte, che si volessero fare all'articolo 1, saranno respinte dalla questione pregiudiziale, o modificate in quegli altri modi che la Camera crederà, ma che converrebbe poi che l'articolo 1 fosse di nuovo posto ai voti colle aggiunte che per avventura si dovessero fare.

Parmi, ripeto, che, dal momento in cui le proposte sono state lette alla Camera come emendamenti all'articolo 1, non si debbano rimandare oltre l'articolo stesso.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. L'onorevole Ricardi pensa che sarebbe meno conveniente l'adottare il sistema da me proposto di discutere la legge quale venne presentata, e di passare quindi all'esame delle varie proposizioni di cui abbiamo udita la lettura. L'onorevole Ricardi si fonda su due considerazioni: la prima, che queste proposte sono emendamenti all'articolo 1; la seconda, che dal risultato che queste proposte avranno, potrà sino ad un certo punto essere influenzato il voto di alcuni deputati.

A ciò rispondo che le proposte che abbiamo udite non sono, a vero dire, emendamenti all'articolo 1, ma aggiunte. E diffatti tutti hanno proposto che, nel caso in cui la legge venga approvata, sulle stesse basi ammesse per questa linea si faccia facoltà al Governo di concedere questa e quest'altra nuova linea.

Or bene, siccome tutti si riferiscono al capitolato del Governo, è molto più logico di discutere prima il capitolato e poi le aggiunte, tanto più che non ho udito che si volessero portare modificazioni alla proposta del Governo. È quindi, lo ripeto, molto più logico che si discuta la quistione principale alla quale tutti consentiamo, a meno che qualcuno degli autori riservi in petto di votare contro la legge se il suo emendamento non sarà stato accettato, locchè non credo, imperocchè tutti si fondano sull'adozione della legge principale. Ed in vero io non capirei come quegli che ha un interesse alla linea delle riviere, potrebbe, perchè il suo emendamento non fosse adottato, votare contro la legge; giacchè egli è evidente che, quando pure fossero rigettati tutti gli emendamenti, la linea delle riviere sarebbe pur sempre utile, sebbene in grado minore, a tutte le località che sono interessate nelle diramazioni.

La linea della riviera è vantaggiosa a Cuneo, a Mondovì, a Ceva, ed a tutte quelle provincie. Sicuramente quelle tra queste località che si trovano sopra una linea diretta e con comunicazione al mare ne ricaveranno maggior profitto: ma la strada è proficua e non capisco come in coscienza si potrebbe votare contro. Dunque a parer mio non sussiste nemmeno quella grave considerazione che muove talvolta a mettere l'emendamento prima della quistione principale, perchè l'uno

modifica grandemente l'altra, e può far pendere la bilancia in un senso o nell'altro.

Per tutti questi motivi, e massime per guadagnare tempo e procedere più logicamente, rinnovo la proposta di cominciare a discutere il progetto, riservando intieramente la discussione a tempo opportuno delle proposte della quistione pregiudiziale, degli emendamenti e dei sottoemendamenti che sono riservati.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

VALERIO. Parmi che si faccia qui una discussione inutile e che non ci sia altro a fare che seguire la via ordinaria delle nostre discussioni. Si apre il dibattimento generale sull'articolo primo siccome quello che comprende tutta quanta la legge; esaurito questo, si viene ai voti sul detto articolo, il quale contiene l'essenza della legge, che è appunto quella di cui domanda l'attuazione il Ministero. Votato questo, il signor presidente del Consiglio ha ottenuto quanto desiderava, cioè il voto favorevole a questa linea principale che dovrebbe poi dar nascimento ad una quantità di altre che sonosi proposte. I rimanenti articoli poi non sono più che accessori...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Non offrono difficoltà.

VALERIO. Allora si può subito venire agli emendamenti, poi si passa agli altri accessori, quindi viene lo scrutinio.

Io che non ho firmato verun emendamento particolare, reputo sia questo l'andamento più naturale dei dibattimenti, che esso non leda verun interesse e lasci più largo campo a ciascuno di difendere la sua proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. In sostanza noi siamo d'accordo. Gli articoli 2, 3, 4 non sono che spiegazioni dell'articolo 1. Ma io credo che logicamente le proposte che riflettono le diramazioni, dovrebbero venire dopo l'articolo 4, perchè gli articoli 2, 3 e 4 si riferiscono tutti alla linea principale; le altre linee si faranno in base del capitolato della linea principale. Vi potrà essere discussione sul primo articolo, ma gli altri mi lusingo che non ne occasioneranno.

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che non tutti gli emendamenti proposti si riferiscono all'articolo 1: uno si riferisce all'articolo 5, un altro si riferisce all'articolo 4, altri si riferiscono all'articolo 1.

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARA. Desidererei di sapere dall'onorevole ministro delle finanze se, adottando il sistema da esso proposto, non si pregiudichi la quistione che riguarda gli emendamenti, e se per avventura non si considerino questi, come isolati, in modo da ritenere la legge come scissa e faciente un corpo da sè senza relazione cogli emendamenti. Avendo l'onorevole relatore della Commissione proposto la quistione pregiudiziale, intenderei che rimanesse interamente intatta la quistione anche sospendendone la definizione...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Sì, sì!

ARA... poichè naturalmente alcuni deputati nell'appoggiare la legge tengono anche conto dei miglioramenti che si possono introdurre nelle diramazioni. Dal momento che io sento che non viene ad intaccarsi per nulla la quistione pregiudiziale, io mi accosto alla proposta del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. La proposta fatta tende a rimandare la discussione di tutti gli emendamenti dopo che sieno votati tutti gli articoli?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. No, dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. Si proporrebbe dunque che queste aggiunte o emendamenti, e la quistione pregiudiziale venissero in discussione dopo votato l'articolo 4.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Do la parola al deputato Spinola Domenico sull'articolo 1.

SPINOLA D. L'importanza del progetto che stiamo per discutere è tale che sarebbe pregiudizievole il non adottarlo, o il ritardarlo soltanto. Diffatti una strada che in continuazione della ferrovia già concessa per il mezzogiorno della Francia sino al Varo ponga in pronta comunicazione diversi vasti centri di popolazione e punti commerciali non potendo che produrre utilissimi effetti, andrebbero essi perduti per tutto quel tempo che se ne differisse l'eseguimento.

La vostra Commissione, o signori, mossa da questi principii, onde tenere lontane le quistioni secondarie che potevano presentarsi e non prostrarre soverchiamente questa discussione e renderla confusa, propose di lasciare che il Ministero e la società concessionaria aventi un interesse comune provvedano sulle istanze di moltissimi municipi che ne domandavano lo stabilimento in alcune di quelle località che, non state accennate nel capitolato del Ministero, sarebbero nondimeno necessarie ai bisogni dei rispettivi loro abitanti. E fra gli altri io dovetti presentare le deliberazioni consulari portanti tale domanda delle comunità di tre mandamenti facienti in complesso una popolazione di oltre 30,000 abitanti per una stazione allo sbocco della valle dell'Argentina, punto importantissimo che non era stato indicato.

Spinta da queste stesse ragioni, la Commissione fu di opinione che convenisse di lasciare anche a parte la questione delle linee perpendicolari per una strada ferrata che dal centro del Piemonte vada a congiungersi a quella del litorale, per cui non ignorava che esistevano proposte d'aggiunta al progetto di legge di cui si ragiona, essendo questa quistione per se stessa intricatissima e difficile, perchè molte sono le valli che facili si presentano per condurre dal litorale al Piemonte, aventi tutte pregi notevoli, ma insieme delle difficoltà gravissime quando si trattasse di costruire una ferrovia.

Signori, bisogna convincersi che non puossi concedere la facoltà per una ferrovia lungo una delle diverse vallate senza pregiudicare direttamente od indirettamente

la strada dal Varo al confine modenese, poichè più di una dal litorale al Piemonte non potrà mai sussistere attesa l'ingente spesa di costruzione, di manutenzione e di esercizio per le pendenze che si dovranno superare; e la società, la quale per aspirare ad essere concessionaria della strada suddetta avrà calcolato sui vantaggi d'una diramazione per il centro del Piemonte, si vedrebbe posta, da una preventiva facoltà che venisse fatta al Governo più per l'una che per l'altra linea, nel duro bivio d'incaricarsi di quella o di dover lasciare ad altri quei vantaggi per cui dessa sarebbe disposta a cimentarsi all'importante impresa della ferrovia del litorale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole oratore di riflettere che la Camera ha deciso di rimandare le quistioni per diramazioni secondarie dopo l'articolo 4.

SPINOLA D. Non faccio che accennarle brevemente parlando in favore del progetto.

PRESIDENTE. Noterò che non vi è iscritto alcun oratore per parlare contro.

SPINOLA D. Io vorrei quindi che, onde non pregiudicare il principale cogli accessori, si lasciassero le altre quistioni, e ci attenissimo soltanto al progetto di legge che ci venne presentato dal Ministero, che fu adottato

unanimemente da tutti gli uffizi, e che io spero sarà favorito dai vostri voti.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbero votare questi pochi articoli, perchè non c'è opposizione.

SINEO. Quantunque non sia iscritto nessun oratore per parlare contro questa legge, ed io sia ben determinato di darle in qualunque ipotesi il mio voto, io credo tuttavia di grande interesse nazionale e di dignità del Parlamento, che una legge così grave sia esaminata sotto ogni aspetto.

Desidero che si presentino anche le obbiezioni e che siano degnamente confutate.

PRESIDENTE. Non c'è alcun oratore iscritto per parlare contro la legge.

Voci. Domani! domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per un concorso per la costruzione di una strada ferrata dal Varo al confine modenese.